



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XIV Legislatura - Anno 2013

Disegni di legge e relazioni

N. 67

DISEGNO DI LEGGE

**ISTITUZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
NUOVO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA DELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE**

PRESENTATO

dai Consiglieri regionali Cogo, Nardelli, Ferrari, Zeni, Dorigatti, Civico, Rudari, Tommasini, Bizzo, Magnani, Dello Sbarba, Heiss, Bombarda, Lunelli, Anderle, Zanon, Agostini, Panetta, Casna, Muraro, Dallapiccola e Dominici

IN DATA 25 LUGLIO 2013

Disegno di legge "Istituzione di una Convenzione per la predisposizione del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige"

Relazione accompagnatoria

1. Le ragioni del cambiamento

La riforma delle nostre istituzioni autonomistiche ha l'obiettivo di dare risposte concrete ai processi di trasformazione che i cittadini e i tempi richiedono e dunque non deve essere considerata "cosa" per gli addetti ai lavori.

Il dibattito sul nuovo assetto da dare alla Regione dura da ormai quasi vent'anni, dopo la chiusura del "Pacchetto" l'autonomia è entrata in una nuova fase che ha visto susseguirsi diversi cicli, ma è da allora che ha iniziato a prodursi uno scarto tra la disciplina statutaria e le evoluzioni sociali, politiche, economiche e anche (e soprattutto) istituzionali. Da dieci anni la questione della riforma è divenuta non più solo questione di opportunità, ma di necessità: la revisione costituzionale del 2001 ha cambiato radicalmente il quadro dei rapporti istituzionali tra Stato e Regioni (e Unione Europea) ed ha previsto a regime l'adeguamento degli statuti regionali.

Inoltre, essendo il ruolo dell'Europa determinante per le politiche nazionali, il ragionamento sul futuro del nostro assetto autonomistico, non può prescindere da una riflessione sul ruolo dell'Europa e da una interlocuzione forte con i Paesi ed i territori confinanti con la nostra Regione.

Non si può non vedere, inoltre, come la crisi abbia prodotto una progressiva consapevolezza che accanto al superamento del concetto di "Stato-Nazione", vi sia comunque la necessità di un'organizzazione politica più ampia.

Prevedere forme di collaborazione forti con altre regioni è reso possibile dalla legge costituzionale 2 del 2001 *"Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano"* che ha attribuito alla legge provinciale le competenze riguardanti la definizione del sistema elettorale e la scelta della propria forma di governo. Anche la legge costituzionale 3, del 2001 dedicata soprattutto alle Regioni a statuto ordinario, ha comportato comunque notevoli innovazioni anche per quelle a statuto speciale. In particolare, ha stabilito che le due Province autonome "costituiscano" la Regione Trentino Alto Adige e ha attribuito alle Province ulteriori competenze, riconoscendo ad esse soggettività in campo internazionale e comunitario e la possibilità di ratificare con legge provinciale intese con altre Regioni; ha infine stabilito l'abolizione del controllo preventivo dello Stato sulle leggi provinciali e l'abolizione del controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Province.

Queste riforme hanno comportato ulteriori passi avanti nel processo di progressivo aumento di autonomia da parte delle Province e di conseguente perdita di ruolo della Regione, avviato con lo Statuto del 1972. Particolarmente significativo è il fatto di venire ad avere due Consigli Provinciali, eletti con differenti leggi elettorali che vanno a comporre un unico Consiglio Regionale, così come la potestà per le due Province di agire singolarmente, sia per quanto riguarda gli accordi internazionali, sia per quelli con altre Regioni.

Oltre a questi cambiamenti statutari, sono da segnalare alcune deleghe di competenze dalla Regione alle Province, realizzate secondo l'art. 18 dello Statuto. Significative le

deleghe riguardanti la gestione di catasto e tavolare (la Regione ha conservato la potestà legislativa e regolamentare), che hanno comportato il passaggio alle province autonome di buona parte dei dipendenti della Regione.

Ad inizio 2004 è arrivata una rilevante decisione politica: quella di non eleggere un presidente della Regione "terzo" rispetto alle Province, ma di nominare Presidenti della Regione, a turno, i Presidenti delle Province autonome.

Il quadro istituzionale si è ulteriormente modificato negli ultimi anni, grazie al cosiddetto "Accordo di Milano", firmato il 30 novembre 2009 fra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano, ed inserito nella legge 191 del 23 dicembre 2009, ossia la Finanziaria 2010. L'accordo, da un lato, ha aumentato l'impegno delle Province autonome nel sostegno delle finanze statali, ma dall'altro, ha fornito alcune nuove fonti di entrata ed ha delegato ulteriori competenze riguardanti l'università, gli ammortizzatori sociali, il lavoro e l'accertamento e la riscossione delle entrate. La Regione Trentino Alto Adige è citata all'articolo 108 in cui si stabiliscono le modalità di versamento da parte dello Stato delle quote erariali a Regione e Province autonome.

L'evoluzione dei rapporti tra le autonomie e lo Stato è stata ulteriormente confermata dalla legge finanziaria 2012 e la sempre maggiore responsabilizzazione delle autonomie nel sostegno ad uno Stato in grave difficoltà finanziaria, ha continuato ad essere uno degli obiettivi del Governo attualmente in carica.

A mutare ulteriormente il contesto, in questi anni, sono intervenute interessanti evoluzioni anche relativamente ai rapporti interregionali.

Per prima cosa è da ricordare come, dopo ormai venti anni di dibattiti, di proposte e di piccoli passi, la cooperazione istituzionale con il vicino Tirolo abbia trovato, finalmente, concretizzazione. Infatti, il 23 dicembre 2009 è stato inaugurato l'Ufficio comune dell'Euroregione Tirolo – Alto Adige – Trentino, con sede presso l'Accademia Europea di Bolzano. Ma l'atto più significativo della storia istituzionale della "Euroregione" si è realizzato con la creazione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Il GECT è un organismo previsto dal regolamento europeo nr. 1082/2006, dotato di personalità giuridica pubblica, costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri.

Va detto che il GECT coinvolge istituzionalmente le due Province ed il Land Tirol e non "considera" la Regione. Questa è una chiara contraddizione e comunque è impensabile che in futuro il nostro assetto istituzionale, se vuole essere più forte, possa basarsi sull'esistenza di un Ente regionale marginale! La stessa osservazione attiene anche all'Euroregione che non prevede la collaborazione e l'interlocuzione con l'ente Regione, ma ancora una volta tra i tre Länder.

Da segnalare infine i nuovi stimoli provenienti dalle altre regioni confinanti, Lombardia e, soprattutto, Veneto. Negli ultimi anni si sono infatti verificate numerose richieste di "passaggio di confine" da parte dei comuni limitrofi e da Belluno arriva con forza la proposta di creazione di una "regione dolomitica".

Riassumendo almeno tre sono le ragioni, che esigono il cambiamento statutario:

- i cambiamenti radicali all'assetto statutario della nostra Autonomia, portati dal completamento del Pacchetto e dalla centralità sempre più evidente assunta dalle due Province di Trento e Bolzano;
- I mutamenti epocali della globalizzazione che hanno comportato: l'accresciuto ruolo degli enti locali nelle relazioni internazionali; un accresciuto ruolo del confine del Brennero soprattutto per quanto riguarda l'integrazione Europea; la necessità di forti collaborazioni con i territori confinanti; il ruolo sempre più determinante dell'UE;

- le spinte, pur contraddittorie, che arrivano dal governo centrale: la cosiddetta riforma federale prima e la volontà ri-centralizzatrice attuale, accompagnata da un clima generale sfavorevole alle autonomie speciali.

Dunque, il terzo Statuto di Autonomia deve delineare una **Regione più europea, più salda, più leggera**

2. Per una Regione più europea

Lo spirito di concertazione territoriale sull'asse Bolzano-Trento andrà sviluppato in **forme allargate anche con i territori confinanti**, a partire dal Tirolo già oggi coinvolto nell'Euregio e nel suo braccio operativo GECT, ma con uno sguardo di interesse anche verso l'area dolomitica. La prospettiva di nuovi assetti regionali transnazionali può essere così da subito anticipata, aprendo gradualmente gli incontri delle istituzioni regionali a rappresentanti – in forma di **osservatori, invitati permanenti, etc...** – di altri territori sulla base delle tematiche trattate. Un modo per anticipare future alleanze transnazionali, forme istituzionali mediane tra gli stati nazionali e l'UE dedicate alla *governance* di singoli temi comuni. Pare essere questa la forma migliore di concretizzazione di quella **Europa delle Regioni** che resta lo sfondo ideale ad una rinnovata cooperazione fra Trentino e Alto Adige – Südtirol.

3. Per una Regione più salda

La Regione sarà l'ente capace di sviluppare e rafforzare il proprio ruolo di incontro politico, restando **garante del processo di coesione** tra le sue diverse componenti linguistiche, e **garante dei diritti di cittadinanza, di indirizzo alla collaborazione** fra Trentino e Alto Adige – Südtirol, aprendosi in prospettiva al confronto con i territori del Tirolo, dell'area dolomitica e delle altre regioni confinanti. Tale ruolo riguarderà in particolare alcuni temi fondamentali: i rapporti con lo Stato centrale, con le istituzioni europee e con le altre regioni italiane ed europee e in genere tutti quelli il cui governo richiede una **visione sovra-territoriale**.

Strumento principale per il confronto saranno gli incontri del Consiglio regionale, somma dei due Consigli provinciali, sui temi che riguardano le grandi infrastrutture viabilistiche, sanitarie, culturali e della formazione e sulle tematiche ambientali (solo per esemplificare). Ugualmente la Giunta regionale sarà composta dai rappresentanti dei due organi provinciali, e si incontrerà periodicamente per dare corpo alla collaborazione territoriale attraverso l'**Istituto dell'Intesa**.

4. Per una Regione più leggera

La Regione dovrà essere un ente **con un ruolo di indirizzo e di raccordo tra le due Province, anche attraverso l'Istituto dell'Intesa**, sui temi fondamentali per lo sviluppo socio-economico della nostra Regione. Leggeri dovranno diventare gli organi politici, **espandendo l'esperienza della staffetta** dalla Presidenza della Regione, alla Presidenza del Consiglio e prevedendo, inoltre, che la Giunta regionale, nella sua composizione, sia formata esclusivamente da assessori provinciali. L'Assemblea elettiva della Regione continuerà ad essere costituita dalla somma dei due Consigli provinciali, posto che la tripolarità del nostro sistema autonomistico non va messa in discussione.

L'Assemblea avrà funzioni sui seguenti temi:

1. questioni strategiche riguardanti rapporti tra Stato e Regione in tema di federalismo;
2. macroregione e rapporti europei;
3. tutela dei diritti di cittadinanza costituzionali e statutari e dunque garante, anche, del processo di coesione tra le sue diverse componenti linguistiche e culturali;
4. raccordo tra le due Province sui temi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

5. Il percorso del cambiamento – Metodo nuovo – la Convenzione

Alla luce di quanto detto appare evidente come il primo e principale punto in agenda del nuovo Consiglio Regionale eletto a breve non possa che essere una **revisione dello Statuto regionale**, che affronti in modo organico le principali questioni aperte (disciplina dei rapporti competenziali e di quelli finanziari con lo Stato, formalizzazione e disciplina dei rapporti con l'Unione europea, ruolo della Regione, cooperazione transfrontaliera su tutte). Il metodo tradizionale di revisione è superato e non più efficace. E' pertanto indispensabile sceglierne un altro. Da diverso tempo si assiste infatti all'incapacità delle assemblee politiche di produrre riforme istituzionali di tipo strutturale.

I motivi sono vari e complessi. Tra questi da un lato la crescente complessità delle strutture e delle questioni istituzionali, che richiedono un grado di specializzazione che non può più essere garantito dagli eletti e dalle strutture di supporto parlamentare. Dall'altro, l'accelerazione della politica, la crescente urgenza delle decisioni, la frammentarietà dell'impegno politico rendono impossibile che un'assemblea legislativa (che dunque fa principalmente e già a tempo pieno un altro lavoro) possa efficacemente occuparsi di un lavoro di estrema delicatezza e complessità come la riforma della macchina istituzionale, un lavoro che richiede continuità (non può essere fatto tra una riunione politica e una seduta di commissione) e dedizione.

Per questo si sono andate sviluppando nell'ultimo decennio forme che possono definirsi di "outsourcing parziale" del processo di riforma. Fermo restando il potere decisionale finale da parte delle assemblee elettive (come peraltro imposto dalle costituzioni e, per il nostro statuto, dall'art. 103), si commissiona ad un organismo terzo la predisposizione del testo e dunque tutto il lavoro che l'assemblea non può fare.

Questi organismi sono frequentemente definiti "**convenzioni**" (un termine che evoca la natura quasi-costituente degli stessi) e sono ormai ampiamente diffusi. L'Unione europea (dopo avere sperimentato il metodo di riforma attraverso la creazione di convenzioni per l'approvazione prima della Carta dei diritti fondamentali e poi del Trattato costituzionale) ha formalizzato questo processo col Trattato di Lisbona, ed ora il ricorso ad una convenzione rappresenta il metodo ordinario per la revisione dei trattati (art. 48 Trattato UE). Sperimentazioni sono state poste in essere in Germania e in Austria per le riforme dei rispettivi sistemi federali (in Austria finora senza successo). La Regione Friuli Venezia Giulia è pervenuta all'approvazione del suo nuovo statuto di autonomia istituendo una apposita Convenzione per lo Statuto (l.r. 12/2004).

Pur nella diversità di dettaglio rispetto a composizione e funzioni delle convenzioni, tutte le esperienze presentano elementi comuni, così sintetizzabili:

- **composizione mista**, in modo da rappresentare le principali espressioni politiche,

territoriali, sociali, economiche, culturali e di expertise presenti nella società

- **numero non eccessivo di componenti** per consentire la speditezza dei lavori ma non troppo ridotto per non limitare la rappresentatività – a seconda dei contesti da 15 a 50 componenti. Per il contesto regionale parrebbe opportuno un numero intorno a 20, non più della metà espressione diretta della politica (possibilmente solo di tipo istituzionale e non partitico, ad es. 1 rappresentante della giunta, 1 o più del consiglio, ecc., evitando di prevedere rappresentanti di ciascun partito)
- la convenzione è **organismo ausiliario dell'assemblea**, alla quale poi presenta il lavoro finale e delle cui strutture si serve. La tempistica è di solito predeterminata (si stabilisce nella legge istitutiva il termine entro il quale il lavoro dovrà essere consegnato)
- **il lavoro è svolto in più fasi**. Normalmente: a) predisposizione di un documento preparatorio, spesso basato su alcune linee guida di carattere generale (politiche) fornite dall'assemblea; b) ascolto/coinvolgimento degli interessati (attraverso apposite audizioni o per via informatica, come sta avvenendo per la scrittura della nuova costituzione islandese) – di solito le audizioni sono di due tipi: quelle istituzionalmente previste, in cui è possibile per ciascun interessato presentare proposte in un tempo prestabilito, e quelle tenute su richiesta della convenzione, che può invitare soggetti specifici; c) nuovo testo dettagliato e predisposizione di relazioni di accompagnamento (di solito almeno una di maggioranza e una di minoranza, per evidenziare i punti controversi del lavoro). Al termine il lavoro è consegnato all'assemblea che può farlo proprio o meno (si suggerisce di limitare il potere di emendamento per impedire la frammentazione e la perdita di sistematicità del testo, tanto più che i consiglieri avranno avuto ogni opportunità di presentare proposte e idee in corso d'opera).

E' però fondamentale sottolineare come **alcune modifiche potranno e dovranno essere introdotte già a Statuto invariato**.

Il principio della staffetta della Presidenza della Giunta regionale può essere esteso a tutta la Giunta facendo assumere il ruolo di assessore regionale agli assessori provinciali a turno e per competenza. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deve adottare il principio della staffetta tra gli uffici di presidenza dei due consigli provinciali.

6. Articolato

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 riguarda l'istituzione della Convenzione regionale, la definizione dei suoi compiti ed i principi ispiratori della sua attività e le tre fasi attraverso le quali dovrà svolgersi il suo lavoro.

L'articolo 2 definisce la composizione della Convenzione, l'attribuzione al Presidente del Consiglio regionale del ruolo di coordinatore del lavoro della Convenzione e il suo insediamento presso il Consiglio regionale che fornisce il supporto tecnico necessario e ne garantisce la pubblicità dei lavori attraverso la pubblicazione su un sito internet dedicato dove sono pubblicati tutti gli atti e i documenti sulle riforme nonché un forum interattivo finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini.

L'articolo 3 specifica le modalità di funzionamento della Convenzione, la frequenza delle riunioni e la possibilità di articolare i lavori in gruppi di lavoro.

L'articolo 4 detta le norme per il coordinamento e la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei portatori di interesse ai lavori della Convenzione.

L'articolo 5 definisce la durata dei lavori della Convenzione che si immagina non possano superare i sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria: il costo della Convenzione viene posto in carico del Consiglio regionale.

L'articolo 7 è relativo all'entrata in vigore della legge.

DDL Istituzione di una Convenzione per la predisposizione del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige

Art. 1 (Istituzione e compiti)

1. Al fine di garantire un'ampia partecipazione di tutti i settori e le competenze della comunità regionale del Trentino-Alto Adige alla riscrittura/aggiornamento dello Statuto speciale di autonomia, è istituita una Convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti del nuovo Statuto.

2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia per le finalità assegnatele. Si ispira ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, ascolto. Il lavoro della Convenzione si svolge nelle seguenti fasi:

- a) una fase propulsiva, durante la quale vengono elaborate, su iniziativa dei Capigruppo consiliari, le linee guida del lavoro della convenzione;
- b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale e di audizione di eventuali esperti esterni alla convenzione;
- c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, in forma di articolato e relazione accompagnatoria. Il documento finale può contenere opzioni diverse, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della delibera legislativa.

Art. 2 (Composizione)

1. La Convenzione è composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;
- b) i due Vice-Presidenti del Consiglio regionale;
- c) i Presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano
- d) i Presidenti delle due Giunte provinciali o loro delegati
- e) tre componenti di ciascun Consiglio provinciale, di cui due designati dai rispettivi consiglieri di opposizione
- f) due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Consiglio delle Autonomie locali / Consorzio dei comuni trentini e dal Consorzio dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano
- g) due rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Università degli Studi di Trento e dalla Libera università di Bolzano;
- h) due rappresentanti designati, rispettivamente, dalla Fondazione Bruno Kessler e dall'Accademia Europea di Bolzano
- i) due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Coordinamento degli imprenditori del Trentino e da Assoimprenditori dell'Alto Adige
- j) due rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali delle due province autonome
- k) due rappresentanti della minoranza linguistica ladina, uno per la Provincia autonoma di Bolzano e uno per la Provincia autonoma di Trento

2. Il Presidente del Consiglio regionale, che coordina la Convenzione, riferisce periodicamente al Consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della

Convenzione.

3. La Convenzione è insediata presso il Consiglio regionale. Le strutture del Consiglio regionale supportano i lavori della Convenzione, e se necessario possono avvalersi delle strutture dei Consigli provinciali. Il Consiglio regionale assicura alla Convenzione il necessario supporto tecnico e organizzativo. In particolare, il Consiglio regionale gestisce il sito internet della Convenzione, in cui sono pubblicati tutti gli atti e i documenti sulle riforme e un forum interattivo.

Art. 3

(Funzionamento della Convenzione)

1. La Convenzione si riunisce almeno due volte al mese e può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti la Convenzione.
2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche come l'insieme dei documenti da essa prodotti.
3. Il lavoro della convenzione può essere articolato in gruppi di lavoro, e può essere svolto anche in via telematica. I dettagli sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Convenzione stessa.
4. Il Consiglio regionale può approvare in ogni momento mozioni di indirizzo rispetto ai lavori della Convenzione.

Art. 4

(Coordinamento e partecipazione)

1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo Statuto regionale possono far pervenire alla Convenzione la loro richiesta di partecipazione.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato "Forum", il quale viene regolarmente informato dei lavori della Convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalità definite dalla Convenzione.
3. Singoli cittadini possono presentare proposte e idee attraverso il sito internet della Convenzione. La Convenzione dedica inoltre un numero di incontri, da stabilirsi nel regolamento, all'ascolto dei cittadini che ne facciano richiesta. I cittadini presentano le loro idee e proposte in un tempo massimo stabilito dal regolamento.
4. La Convenzione può in ogni momento prevedere l'audizione di esperti su specifici temi.
5. I parlamentari eletti in regione e i consiglieri provinciali hanno diritto di intervenire alle riunioni della Convenzione, di avanzare proposte e di illustrarle secondo modalità stabilite dal regolamento.
6. Il regolamento della Convenzione stabilisce i compensi/rimborsi per i componenti della Convenzione ed eventuali forme di rimborso spese per i componenti del Forum. E' esclusa ogni forma di compenso o rimborso per i componenti che rivestano una carica elettiva.

Art. 5

(Durata dei lavori)

1. La Convenzione ha una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 01100 "Consiglio regionale".

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XIV. Legislaturperiode - Jahr 2013

Gesetzentwürfe und Berichte
Nr. 67

GESETZENTWURF

EINSETZUNG EINES KONVENTS ZUR AUSARBEITUNG DES NEUEN SONDERSTATUTS FÜR DIE AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

EINGEBRACHT

AM 25. JULI 2013

von den Regionalratsabgeordneten Cogo, Nardelli, Ferrari, Zeni, Dorigatti, Civico, Rudari, Tommasini, Bizzo, Magnani, Dello Sbarba, Heiss, Bombarda, Lunelli, Anderle, Zanon, Agostini, Panetta, Casna, Muraro, Dallapiccola und Dominici

Begleitbericht

1. Gründe für die Änderung

Die Reform unserer autonomen Körperschaften setzt sich zum Ziel, den von den Bürgern erwarteten und von der heutigen Zeit geforderten Wandel einzuleiten und sollte daher nicht als Inhalt betrachtet werden, der allein von Insidern diskutiert wird.

Die Debatte über den neuen Aufbau der Region wird nun schon seit fast zwanzig Jahren geführt. Nach dem Paketabschluss ist die Autonomie in eine neue Phase eingetreten, in der es mehrere Zyklen gegeben hat. Seitdem hat sich aber auch die Kluft zwischen den Bestimmungen des Statutes und den Entwicklungen im sozialen, politischen, wirtschaftlichen und sogar (und vor allem) institutionellen Bereich vergrößert. Seit mittlerweile zehn Jahren ist die Reform nicht nur eine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern auch der Notwendigkeit: die Verfassungsreform des Jahres 2001 hat den institutionellen Rahmen der Beziehungen zwischen dem Staat und den Regionen (und der Europäischen Union) grundlegend verändert und vorgesehen, dass bei deren Umsetzung im vollem Umfang auch die regionalen Statute angepasst werden müssen.

Da die Rolle Europas für die nationale Politik immer bedeutender wird, können Überlegungen über die Zukunft unserer Autonomie nicht gesondert von einigen Erwägungen über die Rolle Europas und ohne intensivem Dialog mit den Ländern und den angrenzenden Gebieten unserer Region angestellt werden.

Man darf nicht vergessen, dass die Wirtschaftskrise das Bewusstsein dafür gestärkt hat, dass - neben der Überwindung des Begriffes "Nationalstaat" - auch eine breiter gefächerte Organisation der Politik notwendig ist.

Starke Formen der Zusammenarbeit mit anderen Regionen wurden durch das Verfassungsgesetz Nr. 2 aus dem Jahr 2001 *"Bestimmungen über die direkte Wahl der Präsidenten der Regionen mit Sonderstatut und der autonomen Provinzen Trient und Bozen"* eingeführt, das dem Landesgesetz die Zuständigkeiten in Bezug auf die Festlegung des Wahlsystems und der Entscheidung über die Form der Regierung übertragen hat. Auch das Verfassungsgesetz Nr. 3 aus dem Jahr 2001, das im Besonderen für die Regionen mit Normalstatut vorgesehen worden ist, hat für die Regionen mit Sonderstatut beträchtliche Neuerungen mit sich gebracht. Es hat insbesondere vorgesehen, dass die beiden autonomen Provinzen gemeinsam die Region Trentino-Südtirol bilden. Gleichzeitig hat es den beiden Ländern zusätzliche Kompetenzen übertragen, wobei diese als Rechtssubjekt auf internationaler und europäischer Ebene auftreten können und die Möglichkeit erhalten haben, per Landesgesetz Vereinbarungen mit anderen Regionen abzuschließen. Nicht zuletzt hat das Verfassungsgesetz Nr. 3 auch die Vorkontrolle des Staates über die Landesgesetze und die Rechtmäßigkeitskontrolle über die Verwaltungsakte der Provinzen abgeschafft.

Diese Reformen haben zu weiteren Fortschritten im Prozess des allmählichen Autonomieausbaues der Provinzen und dem damit einhergehenden Verlust der Rolle der Region (beginnend mit dem Statut aus dem Jahr 1972) geführt. Bedeutsam ist außerdem die Tatsache, dass es zwei Landtage gibt, die durch unterschiedliche Wahlgesetze gewählt werden und einen einzigen Regionalrat bilden. Beide Provinzen können als alleinige Rechtssubjekte handeln, sowohl in Bezug auf internationale Abkommen als auch bei

solchen, die mit anderen Regionen abgeschlossen werden.

Zu erwähnen ist neben diesen statutarischen Änderungen auch eine Übertragung von Kompetenzen von der Region an die beiden Provinzen, die in Übereinstimmung mit dem Art. 18 des Statutes vorgenommen wurde. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Übertragung von Befugnissen im Bereich der Verwaltung von Kataster und Grundbuch (die Region hat jedoch die gesetzgebende Befugnis und die Ordnungsbefugnis behalten), mit welcher ein Großteil der Bediensteten der Region an die beiden autonomen Provinzen übergegangen ist.

Zu Beginn des Jahres 2004 kam es zu einer bedeutenden politischen Entscheidung. Künftig wird kein eigener Präsident der Region mehr gewählt werden, sondern die beiden Landeshauptleute wechseln sich in der Ausübung dieses Amtes turnusweise ab.

Der institutionelle Rahmen hat sich in den letzten Jahren zusätzlich verändert, nachdem das sogenannte "Mailänder Abkommen" vom 30. November 2009 zwischen der Regierung und den autonomen Provinzen Trient und Bozen unterzeichnet und in das Gesetz Nr. 191 vom 23. Dezember 2009, bzw. genauer in das Finanzgesetz 2010, aufgenommen wurde. Das Abkommen hat auf der einen Seite den Beitrag der autonomen Provinzen zur Sanierung der Staatsfinanzen erhöht, gleichzeitig hat es einige neue Einnahmequellen aufgetan und weitere Befugnisse im Zusammenhang mit der Universität, den sozialen Abfederungsmaßnahmen, dem Arbeitswesen und der Festsetzung und Einhebung von Steuereinnahmen übertragen. Die Region Trentino-Südtirol wird im Artikel 108 erwähnt, in dem die Verfahren für die Auszahlung der Anteile an Steuereinnahmen durch den Staat an die Region und die autonomen Provinzen festgelegt werden.

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den autonomen Körperschaften und dem Staat wurde des Weiteren durch das Finanzgesetz 2012 bestätigt. Die kontinuierlich wachsende Verantwortung der Autonomen, den sich in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten befindlichen Staat zu unterstützen, wurde abermals als eines der Ziele der derzeit amtierenden Regierung bestätigt.

Zur Veränderung des Gesamtbildes haben in den letzten Jahren auch interessante Entwicklungen im Hinblick auf die interregionalen Beziehungen beigetragen.

Zunächst sei daran erinnert, dass nach nunmehr zwanzig Jahren, die von Debatten, Vorschlägen und stets kleinen nach vorwärts gerichteten Schritten geprägt waren, die institutionelle Zusammenarbeit mit dem benachbarten Tirol endlich eine konkrete Ausdrucksform gefunden hat. An der Europäischen Akademie Bozen wurde am 23. Dezember 2009 das gemeinsame Büro der Europaregion Tirol eröffnet. Doch die wichtigste Etappe der institutionellen Geschichte der "Europaregion" wurde durch die Schaffung des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) verwirklicht. Der EVTZ ist eine Körperschaft, die von der Europäischen Verordnung Nr. 1082/2006 vorgesehen wurde, eine öffentliche Rechtspersönlichkeit besitzt und eingerichtet wurde, um die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zwischen seinen Mitgliedern zu erleichtern und zu fördern.

Es muss angemerkt werden, dass der EVTZ vom institutionellen Gesichtspunkt her betrachtet die beiden Provinzen und das Bundesland Tirol mit einschließt, doch die Region außer Acht lässt. Es handelt sich hier fürwahr um einen klaren Widerspruch, ist es doch undenkbar, dass sich in Zukunft unser institutionelles Gebilde, wenn es denn stärker

werden will, sich auf eine marginale regionale Körperschaft stützen muss! Dasselbe sei auch zur Europaregion gesagt, die die Zusammenarbeit und den Dialog nicht mit der Körperschaft Region, sondern einzig und allein mit den drei Ländern vorsieht.

Schließlich sollen auch die neuen Impulse aus den anderen benachbarten Regionen, etwa der Lombardei und vor allem aus Venetien erwähnt werden. In den letzten Jahren gab es in der Tat zahlreiche Anträge von Gemeinden, die an unsere Region angrenzen und eine Abtrennung von der ursprünglichen Region mit gleichzeitiger Angliederung an unsere Region verlangen. In der Provinz Belluno beharrt man nach wie vor auf den Vorschlag, eine gemeinsame "Dolomitenregion" schaffen zu wollen.

Zusammenfassend gibt es wenigstens drei Gründe, die eine Änderung des Statutes erfordern:

- die radikalen Veränderungen am statutarischen Gebilde unserer Autonomie, die durch den Paketabschluss und durch die immer zentralere Rolle der beiden Provinzen Bozen und Trient begründet sind;
- die epochalen Veränderungen durch die Globalisierung, die eine immer gewichtigere Rolle der lokalen Körperschaften in den internationalen Beziehungen bewirkt haben, ebenso wie eine Stärkung der Rolle der Brennergrenze insbesondere im Hinblick auf die europäische Integration und nicht zuletzt die Notwendigkeit von starken Partnerschaften mit grenznahen Gebieten und die zunehmend entscheidende Rolle der EU;
- der teilweise widersprüchliche Druck, der von der Zentralregierung ausgeht, nämlich zunächst durch die Föderalismusreform und nun durch einen wiedererwachten Zentralisierungswillen, der durch ein für Sonderautonomien ungünstiges Klima begleitet wird.

Daher muss das dritte Autonomiestatut **eine Region vorsehen, die europäischer, stärker und leichter** geprägt ist.

2. Für eine europäischere Region

Der Geist der gegenseitigen Abstimmung auf der Achse Bozen-Trient muss in Zukunft in erweiterter Form **auch auf die benachbarten Gebiete ausgeweitet werden**, angefangen von Tirol, das bereits an der Euroregion Tirol und an deren operativem Arm (nämlich der EVTZ) beteiligt ist, aber auch mit einem offenen Blick auf das Dolomitengebiet. Die Aussicht auf ein neues, transnationales, regionales Gebilde kann somit früher verwirklicht werden, wenn an den Treffen der regionalen Institutionen auch stufenweise Vertreter der anderen Gebiete je nach behandelten Themen teilnehmen können (etwa in Form von Beobachtern, Dauergästen, etc.). Es ist dies ein Weg, um zukünftige grenzüberschreitende Zusammenarbeiten und institutionelle Formen, die zwischen den Nationalstaaten und der EU stehen und zur „governance“ der einzelnen gemeinsamen Themen beitragen, vorweg zu nehmen. Dies scheint die beste Form zu sein, um das **Europa der Regionen** zu verwirklichen, das die ideale Form einer neuen Zusammenarbeit zwischen dem Trentino und Südtirol darstellt.

3. Für eine stärkere Region

Die Region wird demnach jene Körperschaft sein, die in der Lage ist, ihre Rolle als Ort des

politischen Zusammentreffens weiter zu entwickeln und zu stärken, wobei sie **Garant für den Zusammenhalt** zwischen den verschiedenen sprachlichen Komponenten sowie **Garant für die Rechte der Staatsbürgerschaft und für die Ausrichtung der Zusammenarbeit** zwischen Trentino und Südtirol bleibt. In dieser Zusammenarbeit muss sie sich allmählich auch den Gebieten von Tirol, dem Dolomitengebiet und anderen benachbarten Regionen öffnen. Diese Rolle wird sich insbesondere auf einige wichtige Fragen konzentrieren: die Beziehungen mit der Zentralregierung, mit europäischen Institutionen und den anderen italienischen und europäischen Regionen, aber auch mit all jenen, deren Regierung von einer dem Gebiet übergeordneten Vision beseelt sind.

Für eine solche Zusammenarbeit werden die Sitzungen des Regionalrates, der die Summe beider Landtage ist, das Instrument darstellen, um sich über Themen wie etwa die großen Infrastrukturen im Straßen-, Gesundheits-, Kultur- und Bildungsbereich und über Umweltfragen auszutauschen. Ebenso wird sich der Regionalausschuss aus Vertretern der Organe der beiden Provinzen zusammensetzen und sich in regelmäßigen Abständen treffen, um durch das **Rechtsinstitut des Einvernehmens** die territoriale Zusammenarbeit konkret umzusetzen.

4. Für eine leichtere Region

Die Region muss eine Körperschaft mit einer **Weisungs- und Verbindungsrolle zwischen den beiden Provinzen, unter anderem durch das Rechtsinstitut des Einvernehmens, über die wichtigsten Fragen zur sozio-ökonomischen Entwicklung unserer Region** sein. Die politischen Organe müssen leichter werden, wobei das **Rotationsprinzip** bei der Präsidentschaft der Region auch auf die Präsidentschaft des Regionalrates ausgeweitet wird und vorgesehen wird, dass der Regionalausschuss in seiner Zusammensetzung ausschließlich von Landesräten besetzt wird. Der Regionalrat wird weiterhin aus den beiden Landtagen bestehen, wobei die dreipolige Struktur unseres Autonomiesystems nicht in Frage gestellt werden darf.

Die Region wird über folgende Sachbereiche Zuständigkeiten erhalten:

1. Strategische Fragen betreffend die Beziehungen zwischen dem Staat und der Region zum Thema Föderalismus;
2. Makroregion und europäische Beziehungen;
3. Schutz der verfassungsrechtlichen und statutarischen Rechte der Staatsbürgerschaft und somit auch des Zusammenhaltes zwischen den verschiedenen sprachlichen und kulturellen Komponenten;
4. Bindeglied zwischen den beiden Provinzen für strategische Fragen betreffend die sozio-ökonomische Entwicklung des regionalen Gebietes.

5. Der Weg zur Veränderung - Neue Methode - Der Konvent

Angesichts der oben genannten Erwägungen ist es offensichtlich, dass der erste und wichtigste Punkt auf der Tagesordnung des neuen, demnächst zu wählenden Regionalrates eine **Reform der Statutes** sein wird, die auf organische Weise die wichtigsten noch offenen Fragen regeln muss (Regelung der Beziehungen mit dem Staat hinsichtlich der Zuständigkeiten und Finanzen, Formalisierung und Regelung der Beziehungen mit der Europäischen Union, Rolle der Region und vor allem

grenzüberschreitende Zusammenarbeit). Die traditionelle Reformmethode ist überholt und unwirksam. Es ist daher wichtig, eine neue ausfindig zu machen. Seit geraumer Zeit erlebt man, dass die politischen Versammlungen unfähig sind, institutionelle Reformen struktureller Art zu erarbeiten.

Die Gründe dafür sind vielfältig und komplex. Einerseits ist die zunehmende Komplexität der Strukturen und institutionellen Fragen zu nennen, die ein gewisses Maß an Spezialisierung erfordern und die nicht mehr von den gewählten Vertretern und parlamentarischen Ämtern gewährleistet werden kann. Auf der anderen Seite tragen die Beschleunigung der Politik, die immer größere Dringlichkeit von Entscheidungen und die Zersplitterung der politischen Tätigkeit dazu bei, dass sich eine gesetzgebende Versammlung (die in erster Linie und vollzeitbeschäftigt eine andere Tätigkeit ausübt) nicht in angemessener Weise mit einer Arbeit von extremer Feinheit und Komplexität beschäftigen kann. Um eine solche Arbeit handelt es sich bei der Reform des institutionellen Apparates, ist dies doch eine Tätigkeit, die Kontinuität und Hingabe erfordert (sie kann also nicht zwischen einer politischen Versammlung und einer Kommissionssitzung durchgeführt werden).

Deshalb haben sich in den letzten zehn Jahren Formen entwickelt, die als „partielles Outsourcing“ des Reformprozesses definiert werden können. Unbeschadet der endgültigen Entscheidungsgewalt seitens der gewählten Versammlungen (wie übrigens von den Verfassungen und unserem Statut in Art. 103 vorgeschrieben), wird ein Drittorgan mit der Ausarbeitung des Textes und damit der ganzen Arbeit, die die Versammlung alleine nicht bewältigen kann, beauftragt.

Dieses Gremium wird häufig als **"Konvent"** bezeichnet (ein Begriff, der im Italienischen an eine fast verfassungsrechtliche Natur erinnert) und ist heute weit verbreitet. Nachdem die Europäische Union diese Reformmethode durch die Schaffung von Konventen zur Genehmigung der Charta der Grundrechte und des Verfassungsvertrages zur Anwendung brachte, hat sie dieses Verfahren im Vertrag von Lissabon verankert. Nun stellt die Einsetzung eines Konvents das ordentliche Verfahren zur Revision der Verträge (Artikel 48 des EU-Vertrags) dar. Versuche in diesem Sinne wurden bereits in Deutschland und Österreich in Hinblick auf Reformen der jeweiligen föderalen Systeme durchgeführt (in Österreich bisher ohne Erfolg). In der Region Friaul-Julisch Venetien ist im Rahmen eines eigenen Statut-Konvents (RG 12/2004) das neue Autonomiestatut genehmigt worden.

Trotz der Vielfalt der einzelnen Konvente in Bezug auf Zusammensetzung und Aufgaben weisen alle Erfahrungen gemeinsame Elemente auf, die wie folgt zusammengefasst werden können:

- **gemischte Zusammensetzung**, um die wichtigsten Aspekte der politischen, territorialen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und fachtechnischen Gesellschaft zu vertreten;
- **begrenzte Anzahl von Vertretern**, um eine zügige Arbeit zu ermöglichen, gleichzeitig aber nicht zu wenige Vertreter, um Repräsentativität zu gewährleisten – je nach Fall zwischen 15 und 50 Mitglieder. Für den regionalen Kontext erscheint es sinnvoll, eine Anzahl von rund 20 Vertretern vorzusehen, wovon nicht mehr als die Hälfte der direkte Ausdruck der Politik sein sollte (möglicherweise nur als institutioneller, aber nicht parteilicher Ausdruck, etwa 1 Vertreter des Ausschusses, 1 oder mehrere des Rates etc., wobei vermieden werden sollte, Vertreter für jede Partei vorzusehen);
- der Konvent ist ein **Hilfsorgan der Versammlung**, welcher er dann die endgültige Arbeit vorlegt und deren Strukturen er sich bedient. Die Zeiten sind in der Regel

vorgegeben (in dem Gesetz zur Einsetzung des Konvents ist die Frist angegeben, innerhalb derer er die Arbeiten abzuschließen hat);

- **die Arbeit erfolgt in mehreren Phasen.** Normalerweise: a) Erarbeitung eines vorbereitenden Dokumentes, das meist auf einigen Richtlinien allgemeiner (politischer) Art beruht, die von der Versammlung vorgegeben werden; b) Anhörung/Einbeziehung der Interessensgruppen (durch spezielle Anhörungen oder auf telematischem Wege, wie es derzeit für die Ausarbeitung der neuen Verfassung Islands der Fall ist). In der Regel gibt es Anhörungen zweierlei Art: die institutionell vorgesehenen, bei denen es für jede interessierte Partei möglich ist, Vorschläge innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auszuarbeiten, und jene, die auf Antrag des Konvents stattfinden, der bestimmte Personen einladen kann; c) neuer detaillierter Text und Erstellung von Begleitberichten (in der Regel mindestens einen der Mehrheit und einen der Minderheit, um die strittigen Punkte der durchgeführten Tätigkeit hervorzuheben). Schlussendlich wird der Text der Versammlung unterbreitet, die ihn sich zu eigen machen kann, bzw. auch nicht (wobei es besser ist, die Änderungsvorschläge zu begrenzen, damit der Text nicht allzu sehr fragmentiert wird oder seinen systematischen Charakter verliert, umso mehr, wenn man bedenkt, dass alle Abgeordneten bereits die Möglichkeit hatten, Vorschläge und Ideen im Laufe der Ausarbeitung einzubringen).

Es ist jedoch wesentlich zu betonen, dass **einige Änderungen bereits mit unverändertem Statut** eingeführt werden können.

Das Rotationsprinzip für die Präsidentschaft des Regionalausschusses kann auf den ganzen Regionalausschuss ausgeweitet werden, sodass die Landesräte rotierend und je nach Kompetenz das Amt eines Regionalassessors bekleiden können. Das Präsidium des Regionalrates wird ebenfalls das Prinzip der Rotation übernehmen, indem die Präsidien der beiden Landtage abwechselnd diese Ämter bekleiden.

6. Zu den Artikeln

Der Gesetzentwurf setzt sich aus 7 Artikeln zusammen.

Mit Artikel 1 wird der regionale Konvent eingesetzt, seine Aufgaben festgelegt und die Grundsätze festgeschrieben, nach denen sich seine Tätigkeit zu richten hat, sowie die drei Phasen, nach welchen seine Tätigkeit verrichtet werden muss.

Artikel 2 legt die Zusammensetzung des Konvents, die Ernennung des Präsidenten des Regionalrates als Koordinator der Arbeiten des Konvents und die Einsetzung des Konvents am Sitze des Regionalrates fest. Letzterer hat die notwendige technische Unterstützung bereitzustellen und muss gewährleisten, dass zum einen alle Unterlagen und Dokumente auf einer eigens dafür vorgesehenen Website veröffentlicht werden und zum anderen ein interaktives Forum eingerichtet wird, mit der Zielsetzung, die Beteiligung der Bürger zu fördern.

Artikel 3 regelt die Funktionsweise des Konvents, die Häufigkeit der Sitzungen und die Möglichkeit, die Arbeit in Arbeitsgruppen abzuwickeln.

Artikel 4 sieht die Regeln für die Koordinierung und Beteiligung der Bürger, Verbände und Interessengruppen an der Arbeit des Konvents vor.

Artikel 5 legt die Dauer der Arbeiten des Konvents fest, die spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen sein sollen.

Artikel 6 betrifft die finanzielle Abdeckung: für die Kosten des Konvents ist der Regionalrat zuständig.

Artikel 7 befasst sich mit dem Inkrafttreten des Gesetzes.

Gesetzentwurf

EINSETZUNG EINES KONVENTS ZUR AUSARBEITUNG DES NEUEN SONDERSTATUTS FÜR DIE AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Artikel 1 (Errichtung und Aufgaben)

1. Um die Beteiligung aller Bereiche und Akteure der regionalen Gesellschaft von Trentino-Südtirol bei der Überarbeitung/Aktualisierung des Sonderstatutes zu gewährleisten, wird ein regionaler Konvent eingesetzt, der die Aufgabe hat, die Inhalte des neuen Statutes zu untersuchen, sich mit diesen auseinanderzusetzen und dem Regionalrat ein endgültiges Dokument vorzulegen.

2. Für die ihm zugewiesenen Aufgaben übt der Konvent seine Tätigkeit in autonomer und unabhängiger Weise aus. Er stützt sich auf die Grundsätze der Transparenz, Offenheit, Partizipation, Anhörung. Die Tätigkeit des Konvents gliedert sich in folgende Phasen:

- a) eine einleitende Phase, in der auf Initiative der Fraktionsvorsitzenden die Richtlinien für die Arbeit des Konvents ausgearbeitet werden;
- b) eine Anhör-Phase, in der die Anliegen der regionalen Gesellschaft vorgestellt werden und Experten, die dem Konvent nicht zugehörig sind, angehört werden;
- c) eine Gestaltungsphase, in der ein endgültiges, aus Artikeln bestehendes Dokument und ein Begleitbericht ausgearbeitet werden. Das endgültige Dokument kann verschiedene Optionen enthalten und ist dem Regionalrat zur Beschlussfassung des Gesetzes vorzulegen.

Artikel 2 (Zusammensetzung)

1. Der Konvent setzt sich zusammen aus:

- a) dem Präsidenten des Regionalrates, der ihn koordiniert;
- b) den beiden Vizepräsidenten des Regionalrates;
- c) den Präsidenten der Landtage der autonomen Provinzen Trient und Bozen;
- d) den beiden Landeshauptleuten der autonomen Provinzen Trient und Bozen oder deren Delegierte;

- e) drei Mitgliedern für jeden Landtag, von denen zwei von den jeweiligen Oppositionsvertretern ernannt werden;
- f) zwei Vertretern, die jeweils vom Rat der örtlichen Autonomien/vom Gemeindenverband des Trentino und vom Südtiroler Gemeindenverband ernannt werden;
- g) zwei Vertretern, die jeweils von der Universität Trient und von der Freien Universität Bozen gewählt werden;
- h) zwei Vertretern, die jeweils von der Stiftung Bruno Kessler und von der Europäischen Akademie gewählt werden;
- i) zwei Vertretern, die jeweils von der Koordinationsstelle der Unternehmer des Trentino und vom Unternehmerverband Südtirol gewählt werden;
- j) zwei Vertretern, die jeweils von den Gewerkschaftsorganisationen der beiden autonomen Provinzen gewählt werden;
- k) zwei Vertretern der ladinischen Sprachminderheit, einen für die Autonome Provinz Bozen und einen für die Autonome Provinz Trient.

2. Der Präsident des Regionalrats, der den Konvent koordiniert, stattet dem Regionalrat regelmäßig Bericht über den Stand der Arbeiten des Konvents ab.

3. Der Konvent ist beim Regionalrat angesiedelt. Die Strukturen des Regionalrates unterstützen die Arbeit des Konvents und können sich, falls erforderlich, der Einrichtungen der beiden Landtage bedienen. Der Regionalrat stellt dem Konvent die notwendige technische und organisatorische Unterstützung zur Verfügung. Im Besonderen betreut der Regionalrat die Website des Konvents, auf der alle Akte und Dokumente über die Reform veröffentlicht werden und ein interaktives Forum erstellt wird.

Artikel 3 (Funktionsweise des Konvents)

1. Der Konvent tritt mindestens zweimal im Monat zusammen und kann vom Präsidenten jedes Mal einberufen werden, wenn dieser es als angemessen betrachtet oder mindestens ein Fünftel der Mitglieder des Konvents dies beantragt.

2. Die Sitzungen des Konvents sowie auch alle von ihm erstellten Dokumente sind öffentlich.

3. Die Arbeit des Konvents kann in Arbeitsgruppen aufgeteilt werden und kann auch auf telematischem Wege durchgeführt werden. Einzelheiten werden durch die vom

Konvent genehmigten Ordnungsbestimmungen geregelt.

4. Der Regionalrat kann jederzeit Beschlüsse über die Ausrichtung der Tätigkeit des Konvents fassen.

Artikel 4 (Koordinierung und Teilnahme)

1. Öffentliche und private Institutionen, anerkannte oder nicht anerkannte Vereinigungen sowie jedwede Organisation mit Sitz und Tätigkeit im Gebiet der Region, die daran interessiert sind, die Debatte zum neuen regionalen Statut zu verfolgen und ihren Beitrag dazu zu leisten, können dem Konvent einen Antrag auf Teilnahme stellen.

2. Die Organisationen gemäß Absatz 1 treten in einem Organ auf, das „Forum“ genannt wird und regelmäßig über die Arbeit des Konvents unterrichtet wird. Das Forum wird nach den vom Konvent festgesetzten Regeln angehört und konsultiert.

3. Die einzelnen Bürger können Ideen und Vorschläge über die Website des Konvents unterbreiten. Der Konvent widmet eine Reihe von Sitzungen, deren Anzahl in den Ordnungsbestimmungen festgelegt wird, der Anhörung von Bürgern, die einen Antrag dafür gestellt haben. Die Bürger unterbreiten ihre Ideen und Vorschläge innerhalb einer von den Ordnungsbestimmungen festgesetzten Frist.

4. Der Konvent kann jederzeit eine Anhörung von Experten zu bestimmten Themen vorsehen.

5. Die in der Region gewählten Parlamentsabgeordneten sowie die Landtagsabgeordneten sind berechtigt, an den Sitzungen des Konvents teilzunehmen, Vorschläge zu unterbreiten und sie nach den von den Ordnungsbestimmungen vorgesehenen Modalitäten zu erläutern.

6. Die Ordnungsbestimmungen des Konvents legen die Entschädigungen/ Vergütungen für die Mitglieder des Konvents sowie die allfällige Kostenerstattung für die Mitglieder des Forums fest. Für Mitglieder, die ein Wahlamt bekleiden, ist jegliche Form der Entschädigung oder Vergütung ausgeschlossen.

Artikel 5 (Dauer der Arbeiten)

1. Die maximale Dauer des Konvents ist auf sechs Monate ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes begrenzt.

Artikel 6
(*Finanzielle Bestimmungen*)

1. Die sich in Anwendung dieses Gesetzes ergebenden Kosten werden durch die Mittel, die im Kapitel 01100 "Regionalrat" ausgewiesen sind, gedeckt.

Artikel 7
(*Inkrafttreten*)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol in Kraft.

NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 67/XIV

IM GESETZENTWURF NR. 67/XIV ERWÄHNT GESETZESBESTIMMUNGEN

"ACCORDO DI FILAND" INSERITO NELLA LEGGE 191/2009

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

(G.U. n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(omissis).

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78; b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»; c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1 -bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»; d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:

«Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»; e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»; f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»; g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel

territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica»; h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»; i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote

superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»; 1) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»; m) all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 e' istituito un organismo di indirizzo composto da: a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; c) un rappresentante del Ministro dell'interno; d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento; e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano; f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a: a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra piu' comuni confinanti e tra comuni confinanti e

comuni ad essi contigui territorialmente; b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali; c) disciplinare le modalita' di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati; e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni; f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi; g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'universita' degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera universita' di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonche' gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito

dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

125. Fino all'emanazione delle *norme di attuazione* che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi *122*, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalita' ivi previste.

(omissis)

Legge 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2008

(G.U. 14 luglio 2009, n. 161; s.o. n. 110)

Capo III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006,
RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Art. 46.

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47.
3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica

ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Art. 47.

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti le compatibilità comunitarie, del Dipartimento per gli affari regionali per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i

settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.
3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.
4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

Art. 48.

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 47, comma 5.
2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei

conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige
Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Land Tirol
Land Tirol



Provincia autonoma di Trento
Autonome Provinz Trient

**CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DEL
GRUPPO EUROPEO DI
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
"EUREGIO TIROLO-ALTO
ADIGE-TRENTINO"**

**ÜBEREINKUNFT
ÜBER DIE ERRICHTUNG DES
EUROPÄISCHEN VERBUNDES
FÜR TERRITORIALE
ZUSAMMENARBEIT
„EUROPAREGION TIROL-
SÜDTIROL-TRENTINO“**

tra

zwischen

LAND TIROLO,
rappresentato da
Capitano Günther Platter

dem **LAND TIROL,**
vertreten durch
Landeshauptmann Günther Platter

**PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO-ALTO ADIGE,**
rappresentata da
Presidente della Giunta provinciale
Dott. Luis Durnwalder

der **AUTONOMEN PROVINZ BOZEN-
SÜDTIROL,**
vertreten durch
Landeshauptmann
Dr. Luis Durnwalder

**PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO,**
rappresentata da
Presidente della Giunta provinciale
Lorenzo Dellai

der **AUTONOMEN PROVINZ TRIENT,**
vertreten durch
Landeshauptmann
Lorenzo Dellai

CONVENZIONE

Art. 1 - Costituzione del GECT
Art. 2 - Membri
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Territorio
Art. 5 - Natura e Obiettivi
Art. 6 - Compiti
Art. 7 - Specifici progetti
Art. 8 - Durata
Art. 9 - Diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione
Art. 10 - Procedura di modifica della Convenzione
Art. 11 - Ammissione di un nuovo membro
Art. 12 - Recesso di un membro
Art. 13 - Controversie
Art. 14 - Scioglimento
Art. 15 - Disposizioni finali

ÜBEREINKUNFT

Art. 1 - Errichtung des EVTZ
Art. 2 - Mitglieder
Art. 3 - Sitz
Art. 4 - Gebiet
Art. 5 - Rechtsnatur und Ziele
Art. 6 - Aufgaben
Art. 7 - Spezifische Projekte
Art. 8 - Dauer
Art. 9 - Anwendbares Recht für die Auslegung und die Umsetzung der Übereinkunft
Art. 10 - Verfahren zur Änderung der Übereinkunft
Art. 11 - Aufnahme eines neuen Mitglieds
Art. 12 - Austritt eines Mitglieds
Art. 13 - Rechtsstreitigkeiten
Art. 14 - Auflösung
Art. 15 - Schlussbestimmungen

Premesso che:

- visto il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" che ha riconosciuto la necessità di attribuire una particolare attenzione alle regioni transfrontaliere, prevedendo tra i propri obiettivi la coesione economica, sociale e territoriale, ponendo le basi per la definizione di nuovi strumenti giuridici a livello europeo in grado di potenziare la cooperazione territoriale e consentire lo sviluppo di un progetto di coesione e di cooperazione permanente a livello di regioni;
- visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), con il quale è stata introdotta la possibilità di costituire gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (GECT), quali soggetti dotati di personalità giuridica e che godono della capacità giuridica di agire in nome e per conto dei loro membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui sono costituiti;
- visti i regolamenti (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e

Präambel

- In Anbetracht des Vertrags von Lissabon vom 13. Dezember 2007 "Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union", in dem das Erfordernis anerkannt wurde, den Grenzregionen besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, indem er als Ziele die wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion vorsieht und die Basis für die Definition neuer Rechtsinstrumente auf europäischer Ebene schafft, um die territoriale Zusammenarbeit zu stärken und die Entwicklung eines Projekts für Kohäsion und ständige Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zu ermöglichen;
- in Anbetracht der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 5. Juli 2006 über den Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), mit der die Möglichkeit eröffnet wurde, Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) zu errichten, die mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind und über die rechtliche Möglichkeit verfügen, im Namen und auf Rechnung ihrer Mitglieder, vor allem der Regionen und Gemeinden, von denen sie gegründet wurden, zu handeln;
- in Anbetracht der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, welche die Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Sozialfonds sowie

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- considerata la legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) e in particolare gli articoli 46, 47 e 48 recanti disposizioni per l'attuazione del regolamento CE n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009);
- considerata la legge del Land Tirolo del 30 giugno 2010 inerente al gruppo europeo di cooperazione territoriale (legge del Land Tirolo sul GECT, LGBl n. 55/2010);
- nel rispetto della ripartizione delle competenze come definite dal diritto interno dello Stato italiano e della Repubblica d'Austria, dei vincoli e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea;
- considerato l'ordinamento e l'organizzazione interni delle tre realtà regionali;
- considerati i legami storici e culturali molto stretti, le comuni tradizioni, le relazioni tra le popolazioni residenti

die Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 und Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 aufhebt, allgemeine Bestimmungen über den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds beinhaltet und die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 außer Kraft setzt;

- unter Bedachtnahme auf das italienische Staatsgesetz Nr. 88 vom 7. Juli 2009 (Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen Italiens auf Grund seiner Zugehörigkeit zu den Europäischen Gemeinschaften - Gemeinschaftsgesetz 2008) und insbesondere auf dessen Art. 46, 47 und 48, die Bestimmungen zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) (Amtsblatt der Republik Nr. 161 vom 14. Juli 2009) beinhalten;
- unter Bedachtnahme auf das Gesetz des Landes Tirol vom 30. Juni 2010 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (Tiroler EVTZ-Gesetz, LGBl Nr. 55/2010);
- in Beachtung der Kompetenzverteilung nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des italienischen Staates und der Republik Österreich sowie der sich aus dem internationalen und dem Unionsrecht ergebenden Bindungen und Verpflichtungen;
- unter Bedachtnahme auf die innerstaatlichen Rechtsordnungen und interne Organisation der drei Länder;
- unter Berücksichtigung der engen historischen und kulturellen Verbindungen, der gemeinsamen Traditionen,

nelle tre regioni nonché la necessità di elaborare strategie e azioni per la gestione e lo sviluppo congiunti del territorio in settori di comune interesse;

- ricordata la propria attenzione alle azioni comuni transfrontaliere nell'ambito dei programmi d'iniziativa comunitaria INTERREG;
- ricordato l'incontro congiunto delle Giunte del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino del 15 ottobre 2009 a Innsbruck in occasione del quale i Presidenti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, nella quale gli organi esecutivi, nell'intento di rafforzare le cooperazioni transfrontaliere, si sono impegnati a promuovere e a perseguire politiche condivise per la realizzazione e lo sviluppo di azioni comuni nei diversi ambiti di competenza in aree tematiche di particolare interesse, precedentemente individuate;
- ricordata la mozione n. 1, approvata dall'assemblea congiunta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige e del Land Tirolo nella seduta del 29 ottobre 2009, che sollecita gli esecutivi a valutare la realizzazione di un gruppo europeo per la cooperazione territoriale (GECT) tra le Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige e il Land Tirolo;
- desiderose di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti

der Beziehungen zwischen den in den drei Ländern ansässigen Menschen sowie der Notwendigkeit, Strategien und Maßnahmen zur gemeinsamen Verwaltung und Entwicklung des Gebietes in Bereichen von gemeinsamem Interesse auszuarbeiten;

- unter Hinweis auf den besonderen Stellenwert der gemeinsamen grenzüberschreitenden Aktionen im Bereich der Programme der Gemeinschaftsinitiative INTERREG;
- unter Hinweis auf die gemeinsame Sitzung der Landesregierungen von Tirol, Südtirol und Trentino vom 15. Oktober 2009 in Innsbruck, anlässlich der die Landeshauptleute eine gemeinsame Erklärung unterschrieben haben, in der sich die Regierungen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dazu verpflichtet haben, eine gemeinsame Politik zur Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Vorhaben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten in den vorab bestimmten Themenbereichen von besonderem Interesse zu fördern und zu verfolgen;
- unter Hinweis auf den Beschlussantrag Nr. 1, der in der gemeinsamen Sitzung der Landtage der Autonomen Provinzen Trient und Bozen-Südtirol und des Landes Tirol vom 29. Oktober 2009 angenommen wurde und die Regierungen auffordert, die Realisierung eines Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) zwischen den Autonomen Provinzen Trient und Bozen-Südtirol und dem Land Tirol zu prüfen;
- im Bestreben, den Austausch und die Zusammenarbeit in Bereichen von

comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato;

- auspicando, a questo proposito, una migliore concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di cooperazione territoriale europea quanto dei fondi strutturali nonché di ogni altra azione, coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell'area, che si avvalga o meno di contributo finanziario comunitario;
- ritenuto che il GECT sia uno strumento operativo significativo per supportare e concretizzare il processo di coesione già avviato tra le Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige e il Land Tirol;

il LAND TIROLO,

**la PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO-ALTO ADIGE, e**

**la PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO**

(detti membri)

concordano quanto segue:

gemeinsamem Interesse durch die Anwendung des neuen Kooperationsrahmens zu stärken;

- in der Hoffnung auf eine diesbezüglich bessere Abstimmung der gemeinsamen Ziele, um an den Strategien teilzuhaben, die durch die Programme der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, die Strukturfonds und sonstige Maßnahmen zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts des Gebietes, mit oder ohne finanziellen Beitrag der EU, umgesetzt werden;
- in der Überzeugung, dass der EVTZ ein bedeutendes operatives Instrument darstellt, um den Kohäsionsprozess, der von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen-Südtirol und dem Land Tirol eingeleitet wurde, zu unterstützen und zu konkretisieren;

vereinbaren

das LAND TIROL,

**die AUTONOME PROVINZ
BOZEN-SÜDTIROL,
und**

die AUTONOME PROVINZ TRIENT

(Mitglieder)

wie folgt:

Art. 1
Costituzione del GECT

- 1) E' costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO" di seguito denominato GECT, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e delle leggi della Repubblica italiana in cui il GECT ha la propria sede e delle leggi del Land Tirol.

Art. 2
Membri

- 1) Sono membri del GECT:
 - a) il Land Tirol;
 - b) la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
 - c) la Provincia autonoma di Trento.

Art. 3
Sede

- 1) Il GECT ha la sede legale in Italia, a Bolzano.
- 2) Il GECT può disporre di sedi operative.

Art. 4
Territorio

- 1) Il GECT svolge i suoi compiti con riferimento al territorio corrispondente all'insieme dei territori dei membri che lo costituiscono.

Art. 1
Errichtung des EVTZ

- 1) Es wird ein Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit mit der Bezeichnung „EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“ - im Folgenden: EVTZ - im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 und der Gesetze der Republik Italien, in der der EVTZ seinen Sitz hat, sowie der Gesetze des Landes Tirol eingerichtet.

Art. 2
Mitglieder

- 1) Die Mitglieder des EVTZ sind:
 - a) das Land Tirol;
 - b) die Autonome Provinz Bozen-Südtirol;
 - c) die Autonome Provinz Trient.

Art. 3
Sitz

- 1) Der Rechtssitz des EVTZ befindet sich in Bozen/Italien.
- 2) Der EVTZ kann operative Sitze errichten.

Art. 4
Gebiet

- 1) Der EVTZ übt seine Aufgaben auf dem gesamten Gebiet seiner Mitglieder aus.

Art. 5
Natura e Obiettivi

- 1) Il GECT è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 2) Il GECT persegue in particolare – anche condividendo lo spirito e le finalità della Convenzione delle Alpi – i seguenti obiettivi:
 - a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni dei suoi membri;
 - b) agire a favore dello sviluppo del territorio dei suoi membri negli ambiti di rispettiva competenza accordando un'attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione:
 - i) formazione
 - ii) cultura
 - iii) energia
 - iv) viabilità sostenibile
 - v) sanità
 - vi) ricerca e innovazione
 - vii) economia
 - viii) economia e ambiente di montagna;
 - c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell'Unione europea;
 - d) rappresentare gli interessi del

Art. 5
Rechtsnatur und Ziele

- 1) Der EVTZ besitzt Rechtspersönlichkeit nach öffentlichem Recht; er wird zur Erleichterung und Förderung der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit zwischen seinen Mitgliedern, zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion, jedenfalls ohne Gewinnabsicht, im Sinne des Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 eingerichtet.
- 2) Der EVTZ verfolgt im Einklang mit den Absichten der Alpenkonvention folgende Ziele:
 - a) Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen der Bevölkerung seiner Mitglieder;
 - b) Förderung der territorialen Entwicklung seiner Mitglieder im Bereich ihrer jeweiligen Zuständigkeit, wobei folgende Kooperationsbereiche besondere Beachtung finden:
 - i) Bildung
 - ii) Kultur
 - iii) Energie
 - iv) Nachhaltige Mobilität
 - v) Gesundheit
 - vi) Forschung und Innovation
 - vii) Wirtschaft
 - viii) Berglandwirtschaft und –umwelt
 - c) Stärkung der Abstimmung bei der gemeinsamen Teilnahme an Programmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit und anderen thematischen Programmen der EU;
 - d) Vertretung der Interessen des

GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;

- e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

Art. 6 Compiti

- 1) Per raggiungere i suoi obiettivi, il GECT attua i seguenti compiti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1082/2006:
 - a) definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario;
 - b) promozione degli interessi del GECT presso istituzioni statali ed europee nell'ambito della cooperazione territoriale, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;
 - c) adesione a organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
 - d) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto

EVTZ bei den gemeinschaftlichen und nationalen Einrichtungen;

- e) Wahrnehmung weiterer spezifischer Angelegenheiten der territorialen Kooperation in den Bereichen der gemeinsamen Zusammenarbeit, mit oder ohne finanziellem Beitrag der EU.

Art. 6 Aufgaben

- 1) Unbeschadet der Regelungen des Art. 7 Abs. 2 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 nimmt der EVTZ zur Erreichung seiner Ziele die folgenden Aufgaben wahr:
 - a) Festlegung und Durchführung von Projekten der territorialen Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten der Mitglieder in den Bereichen von gemeinsamem Interesse, mit oder ohne finanziellem Beitrag der EU;
 - b) Förderung der Interessen des EVTZ bei den staatlichen und europäischen Institutionen im Bereich der territorialen Zusammenarbeit, innerhalb der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Grenzen und Formen;
 - c) Beitritt zu Organisationen, Vereinigungen und Netzwerken, die mit den Zielen der territorialen Kooperation des EVTZ übereinstimmen, unter Beachtung seiner internen Regelungen und der innerstaatlichen Regelungen jedes der Staaten, denen seine Mitglieder angehören;
 - d) Durchführung von operativen Programmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit nach Maßgabe der im

dell'Unione europea, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;

- e) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri.
- 2) I membri possono altresì affidare al GECT la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico italiano, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti. Lo stesso vale per altri fondi con analoghe funzioni.
- 3) Fermo restando i compiti delineati al comma 1, i membri del GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Art. 7 Specifici progetti

- 1) Negli ambiti di cooperazione previsti

Unionsrecht, im internen Recht des EVTZ und im internen Recht jedes der Staaten, denen seine Mitglieder angehören, vorgesehenen Bedingungen;

- e) Wahrnehmung sonstiger Tätigkeiten, die zur Erreichung seiner Ziele - territoriale Kooperation zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion - beitragen können, unter Beachtung des Unionsrechts, seines internen Rechts und des internen Rechts jedes der Staaten, denen seine Mitglieder angehören.
- 2) Weiters können die Mitglieder dem EVTZ die Förderung und die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der vom Fonds für Gebiete mit Entwicklungspotenzial im Sinne des Art. 61 des Gesetzes vom 27. Dezember 2002, Nr. 289, in Umsetzung des strategischen Rahmens der Republik Italien, umfassten Programme und Projekte übertragen, soweit diese Maßnahmen mit den in Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1080/2008 angeführten Schwerpunkten im Einklang stehen und dazu beitragen, die festgelegten Ziele für diese Programme und Projekte effizienter zu erreichen. Selbiges gilt für andere Fonds mit analogen Funktionen.
- 3) Unbeschadet der in Abs. 1 genannten Aufgaben können die Mitglieder des EVTZ einstimmig beschließen, einem der Mitglieder die Wahrnehmung von Aufgaben des EVTZ zu übertragen.

Art. 7 Spezifische Projekte

- 1) In den in Art. 5 Abs. 2 lit. b)

dall'articolo 5, comma 2, lettera b) e ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il GECT realizza in particolare i seguenti progetti:

- a) formazione: promozione di contatti tra studenti, potenziamento dell'insegnamento linguistico nonché collaborazione per la formazione del personale docente;
- b) cultura: mostre interregionali, cooperazioni museali, calendario digitale degli eventi culturali nonché istituzione di un premio alla cultura transfrontaliera;
- c) energia: promozione di fonti di energie alternative, modalità di costruzione sostenibili;
- d) mobilità sostenibile: promozione del corridoio verde del Brennero e sensibilizzazione per la sicurezza stradale;
- e) sanità: campagne di prevenzione e iniziative congiunte nel settore sanitario;
- f) ricerca e innovazione: creazione e sviluppo di reti della conoscenza e di eccellenza;
- g) economia: promozione dell'imprenditorialità e in particolare dello sviluppo delle PMI, dell'artigianato, del turismo, del commercio, dell'agricoltura;
- h) economia e ambiente di montagna: organizzazione di eventi sul clima, catasto degli eventi geologici e protezione e gestione congiunta delle risorse naturali.

Art. 8 Durata

- 1) Il GECT ha una durata di 15 anni. Il

vorgesehenen Feldern der Zusammenarbeit und im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a) setzt der EVTZ insbesondere folgende Projekte um:

- a) Bildung: Förderung von Kontakten zwischen SchülerInnen, Ausbau des Sprachunterrichts sowie Zusammenarbeit bei der Ausbildung der Lehrpersonen;
- b) Kultur: interregionale Ausstellungen, Museumskooperationen, digitaler Kulturveranstaltungs-kalender sowie Einrichtung eines grenzüberschreitenden Kulturpreises;
- c) Energie: Förderung alternativer Energiequellen; nachhaltige Bauweisen;
- d) Nachhaltige Mobilität: Förderung des Grünen Brenner Korridors und Sensibilisierung für Straßenverkehrssicherheit;
- e) Gesundheit: Präventionskampagnen und gemeinsame Initiativen im Gesundheitsbereich;
- f) Forschung und Innovation: Schaffung und Entwicklung von Wissens- und Exzellenznetzwerken;
- g) Wirtschaft: Förderung des Unternehmertums, insbesondere der KMU, des Handwerks, des Tourismus, des Handels und der Landwirtschaft;
- h) Berglandwirtschaft und -umwelt: Organisation von Veranstaltungen zum Klimawandel, Geologischer Ereigniskataster sowie Schutz und gemeinsame Verwaltung von natürlichen Ressourcen.

Art. 8 Dauer

- 1) Der EVTZ hat eine Dauer von 15

GECT è prorogato tacitamente ad ogni scadenza fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso anticipato da parte di uno o più membri secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 9

Diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione

- 1) Il diritto applicabile è il diritto italiano ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 2) Come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e il corretto utilizzo da parte del GECT dei fondi pubblici è svolto dalle autorità statali individuate dall'articolo 47, comma 5, della legge della Repubblica italiana 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 10

Procedura di modifica della Convenzione

- 1) Le modifiche della Convenzione sono approvate all'unanimità dall'Assemblea del GECT.
- 2) Qualsiasi modifica sostanziale della Convenzione è approvata con la procedura prevista per la sua prima sottoscrizione e per l'istituzione del GECT dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle norme del Land Tirolo e italiane di attuazione del medesimo.

Jahren mit der Möglichkeit stillschweigender Verlängerung für jeweils weitere 15 Jahre, vorbehaltlich des vorzeitigen Austritts eines oder mehrerer Mitglieder gemäß Art. 12.

Art. 9

Anwendbares Recht für die Auslegung und die Umsetzung der Übereinkunft

- 1) Das anwendbare Recht ist das italienische Recht gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. e der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006.
- 2) Gemäß Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 wird die Kontrolle der Gebärung und der ordnungsgemäßen Verwendung von öffentlichen Mitteln durch den EVTZ von den in Art. 47 Abs. 5 des Gesetzes der italienischen Republik vom 7. Juli 2009, Nr. 88, genannten staatlichen Behörden wahrgenommen.

Art. 10

Verfahren zur Änderung der Übereinkunft

- 1) Änderungen der Übereinkunft werden von der Versammlung des EVTZ einstimmig beschlossen.
- 2) Jede wesentliche Änderung der Übereinkunft wird nach dem selben Verfahren vorgenommen, das für die erstmalige Unterzeichnung und die Errichtung des EVTZ in Art. 4 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 und den Tiroler und italienischen Durchführungsbestimmungen vorgesehen ist.

Art. 11

Ammissione di un nuovo membro

- 1) L'Assemblea decide all'unanimità sull'ammissione di nuovi membri nel GECT, appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 3 del regolamento CE n. 1082/2006.
- 2) La richiesta di ammissione quale nuovo membro è presentata al Presidente del GECT a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento equiparabile.
- 3) L'ammissione di un nuovo membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto del GECT.

Art. 12

Recesso di un membro

- 1) Salvo il caso in cui il recesso di un membro prefiguri le condizioni per lo scioglimento del GECT, nel qual caso si applica quanto previsto dall'articolo 14, ciascun membro ha facoltà di recedere dandone preavviso al Presidente del GECT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento idoneo, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario in corso.
- 2) I membri che hanno esercitato il recesso dal GECT sono responsabili delle azioni derivanti da attività del GECT realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 3) Il membro che recede è tenuto a

Art. 11

Aufnahme eines neuen Mitglieds

- 1) Die Versammlung entscheidet einstimmig über die Aufnahme neuer Mitglieder in den EVTZ, die den im Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 genannten Kategorien angehören.
- 2) Das Ansuchen um Aufnahme als neues Mitglied ist mittels Rückscheinbriefes oder in gleichwertiger Art und Weise an den Präsidenten des EVTZ zu richten.
- 3) Die Aufnahme eines neuen Mitglieds bringt die Abänderung der Übereinkunft und der Satzung des EVTZ mit sich.

Art. 12

Austritt eines Mitglieds

- 1) Außer in dem Fall, in dem der Austritt eines Mitglieds die Auflösung des EVTZ nach sich zieht - in diesem Fall kommen die in Art. 14 vorgesehenen Bestimmungen zur Anwendung - hat jedes Mitglied die Möglichkeit, aus dem EVTZ auszutreten. Hievon ist der Präsident des EVTZ durch Übermittlung einer entsprechenden Mitteilung mittels Rückscheinbriefes oder auf gleichwertige Weise mindestens sechs Monate vor dem Ende der Finanzperiode zu informieren.
- 2) Die aus dem EVTZ ausgetretenen Mitglieder können im Sinne des Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EG) 1082/2006 für Handlungen des EVTZ aus der Zeit ihrer Mitgliedschaft klagsweise in Anspruch genommen werden.
- 3) Das ausgetretene Mitglied hat die

riplanare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all'interno del finanziamento del GECT stesso.

- 4) Il recesso di un membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto.

Art. 13 Controversie

- 1) Le controversie risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono decise dagli organi giurisdizionali dello Stato membro ove ha sede il GECT territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 19 codice di procedura civile italiano (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443).

Art. 14 Scioglimento

- 1) Lo scioglimento del GECT è deliberato all'unanimità dall'Assemblea.
- 2) A seguito dello scioglimento, ai fini della liquidazione si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede il GECT, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 3) Gli avanzi della gestione risultanti dalla liquidazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente alle quote di finanziamento annuale.

Art. 15 Disposizioni finali

Schulden aus seinen früheren finanziellen Verpflichtungen innerhalb seines finanziellen Beitrags zum EVTZ auszugleichen.

- 4) Der Austritt eines Mitglieds des EVTZ bringt die Abänderung von Übereinkunft und Satzung mit sich.

Art. 13 Rechtsstreitigkeiten

- 1) Die sich aus der Anwendung der vorliegenden Übereinkunft ergebenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen der Zuständigkeit der Rechtsprechungsorgane des Mitgliedstaates, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Art. 19 der italienischen Zivilprozessordnung (R.D. 28. Oktober 1940, Nr.1443).

Art. 14 Auflösung

- 1) Der EVTZ wird durch einstimmigen Beschluss der Versammlung aufgelöst.
- 2) Auf die Liquidation in Folge der Auflösung sind gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 die Rechtsvorschriften des Staates, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, anzuwenden.
- 3) Die nach Abwicklung der Liquidation verbleibenden Mittel werden unter den Mitgliedern im Verhältnis ihrer jährlichen finanziellen Beiträge aufgeteilt.

Art. 15 Schlussbestimmungen

- | | |
|---|---|
| <p>1) La presente Convenzione e lo Statuto sono redatti in lingua italiana e tedesca ed entrambi i testi fanno egualmente fede ed è stipulata in forma pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dell'articolo 46, comma 4, della legge della Repubblica italiana del 7 luglio 2009, n. 88, degli articoli 2699 e seguenti del codice civile italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), e della normativa vigente della Repubblica austriaca, a pena di nullità.</p> <p>2) Lo Statuto del GEOT costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.</p> <p>3) La presente Convenzione è sottoscritta in sei copie bilingui. Ogni membro ne conserva due copie.</p> | <p>1) Die vorliegende Übereinkunft und die Satzung werden auf Italienisch und Deutsch verfasst, beide Texte haben gleichermaßen Gültigkeit. Sie wird bei sonstiger Nichtigkeit in öffentlicher Form im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 5. Juli 2006, des Art. 46 Abs. 4 des Gesetzes der italienischen Republik vom 7. Juli 2009, Nr. 88, der Art. 2699 ff des italienischen Zivilgesetzbuches (R.D. 16. März 1942, Nr. 262) und der geltenden Rechtslage der Republik Österreich geschlossen.</p> <p>2) Die Satzung des EVTZ stellt einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden Übereinkunft dar.</p> <p>3) Die vorliegende Übereinkunft wird in sechs zweisprachigen Ausfertigungen unterfertigt. Jedes Mitglied verwahrt zwei Ausfertigungen.</p> |
|---|---|

Sottoscritto in... ..
il.....

Unterzeichnet in
am

LAND TIROLO

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

LAND TIROL

AUTONOME PROVINZ
BOZEN-SÜDTIROL

AUTONOME PROVINZ
TRIENT



Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige
Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Land Tirol
Land Tirol



Provincia autonoma di Trento
Autonome Provinz Trient

STATUTO

GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO"

Preambolo

Considerati i legami storici e culturali molto stretti, le comuni tradizioni, le relazioni tra le popolazioni residenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige e nel Land Tirol nonché la necessità di elaborare strategie e azioni per la gestione congiunta del territorio in settori di comune interesse, il GECT "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO" ha l'obiettivo

- di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato;
- di migliorare la concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di

SATZUNG

EUROPÄISCHER VERBUND FÜR TERRITORIALE ZUSAMMENARBEIT „EUROPAREGION TIROL – SÜDTIROL – TRENTINO“

Präambel

Unter Berücksichtigung der engen historischen und kulturellen Verbindungen, der gemeinsamen Traditionen, der Beziehungen zwischen den in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen-Südtirol und im Land Tirol ansässigen Menschen sowie der Notwendigkeit, Strategien und Maßnahmen zur gemeinsamen Verwaltung des Gebietes in Bereichen von gemeinsamem Interesse auszuarbeiten, verfolgt der EVTZ EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO das Ziel,

- den Austausch und die Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse durch die Anwendung des neuen Rechtsrahmens zu stärken;
- die Abstimmung der gemeinsamen Ziele zu verbessern, um an den Strategien teilzuhaben, die durch die Programme der Europäischen Territo-

cooperazione territoriale europea quanto dei fondi strutturali nonché di ogni altra azione, coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell'area, che si avvalga o meno di contributo finanziario comunitario.

Visto:

- il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (di seguito: il regolamento CE);
- la legge della Repubblica italiana 7 luglio 2009, n. 88 concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009;
- la legge del Land Tirol del 30 giugno 2010 relativa alla costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (legge del Land Tirol sul GECT, LGBl n. 55/2010);

IL LAND TIROLO,

**la PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO-ALTO ADIGE, e**

**la PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO**

**(detti membri)
concordano quanto segue:**

rialen Zusammenarbeit, die Struktur-
fonds sowie jede andere Maßnahme
zur Stärkung des wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalts des Gebie-
tes, mit oder ohne finanziellen Beitrag
der EU, umgesetzt werden.

Unter Berücksichtigung

- der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (im Folgenden: EG-Verordnung);
- des italienischen Staatsgesetzes Nr. 88 vom 7. Juli 2009 betreffend die Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen Italiens auf Grund seiner Zugehörigkeit zu den Europäischen Gemeinschaften - Gemeinschaftsgesetz 2008, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik Nr. 161 vom 14. Juli 2009;
- des Gesetzes des Landes Tirol vom 30. Juni 2010 über den Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (Tiroler EVTZ-Gesetz, LGBl Nr. 55/2010);

**vereinbaren
das LAND TIROL,**

**die AUTONOME PROVINZ
BOZEN-SÜDTIROL, und**

die AUTONOME PROVINZ TRIENT

**(Mitglieder)
wie folgt:**

STATUTO

- Art. 1 - Costituzione del GECT
- Art. 2 - Membri
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Territorio
- Art. 5 - Natura e Obiettivi
- Art. 6 - Compiti
- Art. 7 - Specifici progetti
- Art. 8 - Durata
- Art. 9 - Diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione
- Art. 10 - Ammissione di un nuovo membro
- Art. 11 - Recesso di un membro
- Art. 12 - Controversie
- Art. 13 - Scioglimento
- Art. 14 - Lingue
- Art. 15 - Organi del GECT
- Art. 16 - Assemblea
- Art. 17 - Giunta
- Art. 18 - Presidente
- Art. 19 - Segretario generale
- Art. 20 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 21 - Personale
- Art. 22 - Risorse del GECT
- Art. - Modalità di partecipazione finanziaria dei membri
- Art. 24 - Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità
- Art. 25 - Regolamento di organizzazione e funzionamento e regolamento di contabilità
- Art. 26 - Responsabilità dei membri
- Art. 27 - Norma finale
- Art. 28 - Procedura di modifica dello Statuto

SATZUNG

- Art. 1 - Errichtung des EVTZ
- Art. 2 - Mitglieder
- Art. 3 - Sitz
- Art. 4 - Gebiet
- Art. 5 - Rechtsnatur und Ziele
- Art. 6 - Aufgaben
- Art. 7 - Spezifische Projekte
- Art. 8 - Dauer
- Art. 9 - Anwendbares Recht für die Auslegung und die Umsetzung der Übereinkunft
- Art. 10 - Aufnahme eines neuen Mitglieds
- Art. 11 - Austritt eines Mitglieds
- Art. 12 - Rechtsstreitigkeiten
- Art. 13 - Auflösung
- Art. 14 - Sprachen
- Art. 15 - Organe des EVTZ
- Art. 16 - Versammlung
- Art. 17 - Vorstand
- Art. 18 - Präsident
- Art. 19 - Generalsekretär
- Art. 20 - Kollegium der Rechnungsprüfer
- Art. 21 - Personal
- Art. 22 - Finanzmittel des EVTZ
- Art. 23 - Arten der finanziellen Beiträge der Mitglieder
- Art. 24 - Bilanz und Rechnungsabschluss
- Art. 25 - Geschäftsordnung und Buchführungsordnung
- Art. 26 - Haftung der Mitglieder
- Art. 27 - Schlussbestimmung
- Art. 28 - Verfahren zur Abänderung der Satzung

Art. 1
Costituzione del GECT

- 1) E' costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO" di seguito denominato GECT, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e delle leggi della Repubblica italiana in cui il GECT ha la propria sede e delle leggi del Land Tirol.

Art. 2
Membri

- 1) Sono membri del GECT:
 - a) il Land Tirol;
 - b) la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
 - c) la Provincia autonoma di Trento.

Art. 3
Sede

- 1) Il GECT ha la sede legale in Italia, a Bolzano.
- 2) Il GECT può disporre di sedi operative.

Art. 4
Territorio

- 1) Il GECT svolge i suoi compiti con riferimento al territorio corrispondente all'insieme dei territori dei membri che lo costituiscono.

Art. 1
Errichtung des EVTZ

- 1) Es wird ein Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit mit der Bezeichnung „EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“ - im Folgenden: EVTZ - im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 und der Gesetze der Republik Italien, in der der EVTZ seinen Sitz hat, sowie der Gesetze des Landes Tirol eingerichtet.

Art. 2
Mitglieder

- 1) Die Mitglieder des EVTZ sind:
 - a) das Land Tirol;
 - b) die Autonome Provinz Bozen-Südtirol;
 - c) die Autonome Provinz Trient.

Art. 3
Sitz

- 1) Der Rechtssitz des EVTZ befindet sich in Bozen/Italien.
- 2) Der EVTZ kann operative Sitze errichten.

Art. 4
Gebiet

- 1) Der EVTZ übt seine Aufgaben auf dem gesamten Gebiet seiner Mitglieder aus.

Art. 5
Natura e Obiettivi

- 1) Il GECT è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 2) Il GECT persegue – anche condividendo lo spirito e le finalità della Convenzione delle Alpi - in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni dei suoi membri;
 - b) agire a favore dello sviluppo del territorio dei suoi membri negli ambiti di rispettiva competenza accordando un'attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione:
 - i) formazione
 - ii) cultura
 - iii) energia
 - iv) viabilità sostenibile
 - v) sanità
 - vi) ricerca e innovazione
 - vii) economia
 - viii) economia e ambiente di montagna;
 - c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell'Unione

Art. 5
Rechtsnatur und Ziele

- 1) Der EVTZ besitzt Rechtspersönlichkeit nach öffentlichem Recht; er wird zur Erleichterung und Förderung der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit zwischen seinen Mitgliedern, zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion, jedenfalls ohne Gewinnabsicht, im Sinne des Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 eingerichtet.
- 2) Der EVTZ verfolgt im Einklang mit den Absichten der Alpenkonvention folgende Ziele:
 - a) Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen der Bevölkerung seiner Mitglieder;
 - b) Förderung der territorialen Entwicklung seiner Mitglieder im Bereich ihrer jeweiligen Zuständigkeit, wobei folgende Kooperationsbereiche besondere Beachtung finden:
 - i) Bildung
 - ii) Kultur
 - iii) Energie
 - iv) Nachhaltige Mobilität
 - v) Gesundheit
 - vi) Forschung und Innovation
 - vii) Wirtschaft
 - viii) Berglandwirtschaft und –umwelt
 - c) Stärkung der Abstimmung bei der gemeinsamen Teilnahme an Programmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit und anderen thematischen Programmen der EU;

- Europea;
- d) rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;
 - e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

Art. 6 Compiti

- 1) Per raggiungere i suoi obiettivi, il GECT attua i seguenti compiti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1082/2006:
 - a) definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario;
 - b) promozione degli interessi del GECT presso istituzioni statali ed europee nell'ambito della cooperazione territoriale, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;
 - c) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
 - d) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione

- d) Vertretung der Interessen des EVTZ bei den gemeinschaftlichen und nationalen Einrichtungen;
- e) Wahrnehmung weiterer spezifischer Angelegenheiten der territorialen Kooperation in den Bereichen der gemeinsamen Zusammenarbeit, mit oder ohne finanziellem Beitrag der EU.

Art. 6 Aufgaben

- 1) Unbeschadet der Regelungen des Art. 7 Abs. 2 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 nimmt der EVTZ zur Erreichung seiner Ziele die folgenden Aufgaben wahr:
 - a) Festlegung und Durchführung von Projekten der territorialen Zusammenarbeit im Rahmen der Zuständigkeiten der Mitglieder in den Bereichen von gemeinsamem Interesse, mit oder ohne finanziellem Beitrag der EU;
 - b) Förderung der Interessen des EVTZ bei den staatlichen und europäischen Institutionen im Bereich der territorialen Zusammenarbeit, innerhalb der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Grenzen und Formen;
 - c) Beitritt zu Organisationen, Vereinigungen und Netzwerken, die mit den Zielen der territorialen Kooperation des EVTZ übereinstimmen, unter Beachtung seiner internen Regelungen und der innerstaatlichen Regelungen jedes der Staaten, denen seine Mitglieder angehören;
 - d) Durchführung von operativen Programmen im Rahmen der

territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;

- e) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri.
- 2) I membri possono altresì affidare al GECT la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico italiano, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti. Lo stesso vale per altri fondi con analoghe funzioni.
- 3) Fermo restando i compiti delineati al comma 1, i membri del GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Europäischen Territorialen Zusammenarbeit nach Maßgabe der im Unionsrecht, im internen Recht des EVTZ und im internen Recht jedes der Staaten, denen seine Mitglieder angehören, vorgesehenen Bedingungen;

- e) Wahrnehmung sonstiger Tätigkeiten, die zur Erreichung seiner Ziele - territoriale Kooperation zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion - beitragen können, unter Beachtung des Unionsrechts, seines internen Rechts und des internen Rechts jedes der Staaten, denen seine Mitglieder angehören.
2. Weiters können die Mitglieder dem EVTZ die Förderung und die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der vom Fonds für Gebiete mit Entwicklungspotenzial im Sinne des Art. 61 des Gesetzes vom 27. Dezember 2002, Nr. 289, in Umsetzung des strategischen Rahmens der Republik Italien, umfassten Programme und Projekte übertragen, soweit diese Maßnahmen mit den in Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 angeführten Schwerpunkten im Einklang stehen und dazu beitragen, die festgelegten Ziele für diese Programme und Projekte effizienter zu erreichen. Selbiges gilt für andere Fonds mit analogen Funktionen.
- 3) Unbeschadet der in Abs. 1 genannten Aufgaben können die Mitglieder des EVTZ einstimmig beschließen, einem der Mitglieder die Wahrnehmung von Aufgaben des EVTZ zu übertragen.

Art. 7
Specifici progetti

1) Negli ambiti di cooperazione previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b) e ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il GECT realizza in particolare i seguenti progetti:

- a) formazione: promozione di contatti tra studenti, potenziamento dell'insegnamento linguistico nonché collaborazione per la formazione del personale docente;
- b) cultura: mostre interregionali, cooperazioni museali, calendario digitale degli eventi culturali nonché istituzione di un premio alla cultura transfrontaliera;
- c) energia: promozione di fonti di energie alternative, modalità di costruzione sostenibili;
- d) mobilità sostenibile: promozione del corridoio verde del Brennero e sensibilizzazione per la sicurezza stradale;
- e) sanità: campagne di prevenzione e iniziative congiunte nel settore sanitario;
- f) ricerca e innovazione: creazione e sviluppo di reti della conoscenza e di eccellenza;
- g) economia: promozione dell'imprenditorialità e in particolare dello sviluppo delle PMI, dell'artigianato, del turismo, del commercio, dell'agricoltura; economia e ambiente di montagna: organizzazione di eventi sul clima, catasto degli eventi geologici e protezione e

Art. 7
Spezifische Projekte

1) In den in Art. 5 Abs. 2 lit. b) vorgesehenen Feldern der Zusammenarbeit und im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a) setzt der EVTZ insbesondere folgende Projekte um:

- a) Bildung: Förderung von Kontakten zwischen SchülerInnen, Ausbau des Sprachunterrichts sowie Zusammenarbeit bei der Ausbildung der Lehrpersonen;
- b) Kultur: interregionale Ausstellungen, Museumskooperationen, digitaler Kulturveranstaltungs-kalender sowie Einrichtung eines grenzüberschreitenden Kulturpreises;
- c) Energie: Förderung alternativer Energiequellen; nachhaltige Bauweisen;
- d) Nachhaltige Mobilität: Förderung des Grünen Brenner Korridors und Sensibilisierung für Straßenverkehrssicherheit;
- e) Gesundheit: Präventionskampagnen und gemeinsame Initiativen im Gesundheitsbereich;
- f) Forschung und Innovation: Schaffung und Entwicklung von Wissens- und Exzellenznetzwerken;
- g) Wirtschaft: Förderung des Unternehmertums, insbesondere der KMU, des Handwerks, des Tourismus, des Handels und der Landwirtschaft;
- h) Berglandwirtschaft und -umwelt: Organisation von Veranstaltungen zum Klimawandel, Geologischer Ereigniskataster sowie Schutz und

gestione congiunta delle risorse naturali.

gemeinsame Verwaltung von natürlichen Ressourcen.

Art. 8
Durata

- 1) Il GECT ha una durata di 15 anni. Il GECT è prorogato tacitamente ad ogni scadenza fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso anticipato da parte di uno o più membri secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Art. 8
Dauer

- 1) Der EVTZ hat eine Dauer von 15 Jahren mit der Möglichkeit stillschweigender Verlängerung für jeweils weitere 15 Jahre, vorbehaltlich des vorzeitigen Austritts eines oder mehrerer Mitglieder gemäß Art. 11.

Art. 9
Diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione

- 1) Il diritto applicabile è il diritto italiano ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 2) Come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e il corretto utilizzo da parte del GECT dei fondi pubblici è svolto dalle autorità statali individuate dall'articolo 47, comma 5, della legge della Repubblica italiana 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 9
Anwendbares Recht für die Auslegung und die Umsetzung der Übereinkunft

- 1) Das anwendbare Recht ist das italienische Recht gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. e der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006.
- 2) Gemäß Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 wird die Kontrolle der Gebarung und der ordnungsgemäßen Verwendung von öffentlichen Mitteln durch den EVTZ von den in Art. 47 Abs. 5 des Gesetzes der italienischen Republik vom 7. Juli 2009, Nr. 88, genannten staatlichen Behörden wahrgenommen.

Art. 10
Ammissione di un nuovo membro

- 1) L'Assemblea decide all'unanimità sull'ammissione di nuovi membri nel GECT, appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 3 del regolamento CE n. 1082/2006.
- 2) La richiesta di ammissione quale nuovo membro è presentata al Presidente del GECT a mezzo di

Art. 10
Aufnahme eines neuen Mitglieds

- 1) Die Versammlung entscheidet einstimmig über die Aufnahme neuer Mitglieder in den EVTZ, die den im Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 genannten Kategorien angehören.
- 2) Das Ansuchen um Aufnahme als neues Mitglied ist mittels Rückscheinbriefes oder in gleichwertiger

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento equiparabile.

- 3) L'ammissione di un nuovo membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto del GECT.

Art. 11 Recesso di un membro

- 1) Salvo il caso in cui il recesso di un membro prefiguri le condizioni per lo scioglimento del GECT, nel qual caso si applica quanto previsto dall'articolo 13, ciascun membro ha facoltà di recedere dandone preavviso al Presidente del GECT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento idoneo, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario in corso.
- 2) I membri che hanno esercitato il recesso dal GECT sono responsabili delle azioni derivanti da attività del GECT realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 3) Il membro che recede è tenuto a ripianare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all'interno del finanziamento del GECT stesso.
- 4) Il recesso di un membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto.

Art. 12 Controversie

Art und Weise an den Präsidenten des EVTZ zu richten.

- 3) Die Aufnahme eines neuen Mitglieds bringt die Abänderung der Übereinkunft und der Satzung des EVTZ mit sich.

Art. 11 Austritt eines Mitglieds

- 1) Außer in dem Fall, in dem der Austritt eines Mitglieds die Auflösung des EVTZ nach sich zieht - in diesem Fall kommen die in Art. 13 vorgesehenen Bestimmungen zur Anwendung - hat jedes Mitglied die Möglichkeit, aus dem EVTZ auszutreten. Hievon ist der Präsident des EVTZ durch Übermittlung einer entsprechenden Mitteilung mittels Rückscheinbriefes oder auf gleichwertige Weise mindestens sechs Monate vor dem Ende der Finanzperiode zu informieren.
- 2) Die aus dem EVTZ ausgetretenen Mitglieder können im Sinne des Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EG) 1082/2006 für Handlungen des EVTZ aus der Zeit ihrer Mitgliedschaft klagsweise in Anspruch genommen werden.
- 3) Das ausgetretene Mitglied hat die Schulden aus seinen früheren finanziellen Verpflichtungen innerhalb seines finanziellen Beitrags zum EVTZ auszugleichen.
- 4) Der Austritt eines Mitglieds des EVTZ bringt die Abänderung von Übereinkunft und Satzung mit sich.

Art. 12 Rechtsstreitigkeiten

- 1) Le controversie risultanti dall'applicazione del presente Statuto sono decise dagli organi giurisdizionali dello Stato membro ove ha sede il GECT territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 19 codice di procedura civile italiano (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443).

Art. 13 Scioglimento

- 1) Lo scioglimento del GECT è deliberato all'unanimità dall'Assemblea.
- 2) A seguito dello scioglimento, ai fini della liquidazione si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede il GECT, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 3) Gli avanzi della gestione risultanti dalla liquidazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente alle quote di finanziamento annuale.

Art. 14 Lingue

- 1) Le lingue di lavoro del GECT sono l'italiano e il tedesco.
- 2) Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT sono redatti in italiano, in tedesco e in ladino per aree di specifico interesse.

Art. 15 Organi del GECT

- 1) Gli organi del GECT sono:

- 1) Die sich aus der Anwendung der vorliegenden Übereinkunft ergebenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen der Zuständigkeit der Rechtsprechungsorgane des Mitgliedstaates, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Art. 19 der italienischen Zivilprozessordnung (R.D. 28. Oktober 1940, Nr.1443).

Art. 13 Auflösung

- 1) Der EVTZ wird durch einstimmigen Beschluss der Versammlung aufgelöst.
- 2) Auf die Liquidation in Folge der Auflösung sind gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 die Rechtsvorschriften des Staates, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, anzuwenden.
- 3) Die nach Abwicklung der Liquidation verbleibenden Mittel werden unter den Mitgliedern im Verhältnis ihrer jährlichen finanziellen Beiträge aufgeteilt.

Art. 14 Sprachen

- 1) Die Arbeitssprachen des EVTZ sind Italienisch und Deutsch.
- 2) Alle Urkunden und offiziellen Dokumente des EVTZ werden auf Italienisch und auf Deutsch sowie für Bereiche von spezifischem Interesse auch auf Ladinisch verfasst.

Art 15 Organe des EVTZ

- 1) Die Organe des EVTZ sind:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo esercitando le funzioni di Direttore del GECT ai sensi dell'Art. 10 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;
- d) il Segretario generale;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 16 Assemblea

- 1) L'Assemblea è costituita dai Presidenti e da un componente degli organi esecutivi nonché dal Presidente e da un componente degli organi legislativi dei membri del GECT. I componenti sono indicati rispettivamente dai Presidenti degli esecutivi e dai Presidenti delle assemblee legislative di ogni membro del GECT entro novanta giorni dall'avvio di ogni rispettiva legislatura. Per ogni componente è altresì indicato un supplente, che sostituisce il componente in caso di sua assenza o impedimento. Il supplente è individuato tra gli altri componenti degli organi esecutivi e legislativi dei membri del GECT.
- 2) Ogni componente dell'Assemblea dispone di un voto.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con almeno due terzi dei

- a) die Versammlung;
- b) der Vorstand;
- c) der Präsident vertritt den EVTZ nach außen und übt die Funktionen des von Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 5. Juli 2006 vorgesehenen Direktors aus;
- d) der Generalsekretär;
- e) das Kollegium der Rechnungsprüfer.

Art. 16 Versammlung

- 1) Die Versammlung setzt sich aus den Landeshauptleuten und einem weiteren Mitglied der Landesregierungen sowie den Präsidenten und einem weiteren Mitglied der Landtage der Mitglieder des EVTZ zusammen. Die weiteren Mitglieder werden jeweils vom Landeshauptmann bzw. vom Landtagspräsidenten jedes der EVTZ-Mitglieder innerhalb von 90 Tagen ab Beginn jeder Legislaturperiode namhaft gemacht. Für jedes Mitglied der Versammlung wird ein Ersatzmitglied namhaft gemacht, welches im Falle der Abwesenheit oder der Verhinderung das Mitglied der Versammlung vertritt. Das Ersatzmitglied wird aus dem Kreis der übrigen Mitglieder der Landesregierungen bzw. der Landtage der EVTZ-Mitglieder namhaft gemacht.
- 2) Jedes Mitglied der Versammlung verfügt über eine Stimme.
- 3) Die Beschlüsse der Versammlung sind gültig, wenn die absolute Mehrheit der Mitglieder der Versammlung anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden

voti favorevoli dei presenti, salvo il caso in cui è prevista da questo Statuto una votazione all'unanimità.

- 4) L'Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- 5) Per quanto non disposto da questo Statuto, le modalità di funzionamento dell'Assemblea possono essere definite dalla stessa con proprio regolamento interno.
- 6) All'Assemblea spetta:
 - a) l'approvazione degli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi del GECT e lo svolgimento delle attività di controllo in ordine al raggiungimento dei risultati;
 - b) la deliberazione dello scioglimento del GECT;
 - c) l'ammissione di un nuovo membro;
 - d) l'approvazione delle modifiche della Convenzione e dello Statuto;
 - e) l'approvazione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009.
- 7) L'Assemblea si riunisce non meno di una volta all'anno.
- 8) L'Assemblea è convocata dal Presidente. Il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare l'Assemblea qualora richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 17 Giunta

- 1) La Giunta è costituita dai Presidenti degli organi esecutivi dei membri del

gefasst, sofern in dieser Satzung nicht Einstimmigkeit vorgesehen ist.

- 4) Die Versammlung beschließt gültig nur über Gegenstände der Tagesordnung.
- 5) Sofern in dieser Satzung keine Regelungen getroffen wurden, kann die Versammlung ihre Verfahrensabläufe mit eigenem internem Reglement festlegen.
- 6) Der Versammlung obliegen:
 - a) der Beschluss der Leitlinien für die Verfolgung der Ziele des EVTZ und die Kontrolle der Zielerreichung;
 - b) der Beschluss über die Auflösung des EVTZ;
 - c) die Aufnahme eines neuen Mitgliedes;
 - d) der Beschluss über Abänderungen von Übereinkunft und Statut;
 - e) die Genehmigung des jährlichen und mehrjährigen Budgets, deren Abänderungen und die sonstigen in Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88 aus 2009 vorgesehenen Angelegenheiten der Rechnungsführung.
- 7) Die Versammlung tritt mindestens ein Mal pro Jahr zusammen.
- 8) Die Versammlung wird vom Präsidenten einberufen. Der Präsident hat die Versammlung jedenfalls einzuberufen, wenn dies ein Drittel seiner Mitglieder verlangt.

Art. 17 Vorstand

- 1) Der Vorstand wird von den Landeshauptleuten der Mitglieder des EVTZ

GECT.

- 2) In caso di assenza o impedimento ogni componente della Giunta è sostituito dal supplente indicato ai sensi del comma 1 dell'articolo 16.
- 3) Ogni componente della Giunta dispone di un voto.
- 4) Le deliberazioni della Giunta sono valide se sono presenti tutti i componenti; le deliberazioni sono approvate con almeno due terzi dei voti favorevoli, salvo il caso in cui è prevista da questo Statuto una votazione all'unanimità.
- 5) La Giunta delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- 6) La Giunta può adottare un regolamento interno per definire le proprie modalità di funzionamento.
- 7) La Giunta:
 - a) adotta, in armonia con gli indirizzi dell'Assemblea e con gli obiettivi propri del GECT, il programma di lavoro annuale su proposta del Presidente;
 - b) approva i programmi periodici per le spese di funzionamento del GECT;
 - c) delibera le altre spese previste nel bilancio del GECT, ivi incluse quelle di rappresentanza;
 - d) approva le convenzioni e i contratti, che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;
 - e) adotta il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli atti contabili di cui all'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009;

gebildet.

- 2) Im Falle der Abwesenheit oder der Verhinderung wird jedes Mitglied des Vorstands vom gemäß Art. 16 Abs. 1 namhaft gemachten Ersatzmitglied vertreten.
- 3) Jedes Mitglied des Vorstands verfügt über eine Stimme.
- 4) Die Beschlüsse des Vorstands sind gültig, wenn alle Mitglieder des Vorstands anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit Zweidrittelmehrheit gefasst, mit Ausnahme jener bei denen gemäß dieser Satzung die Einstimmigkeit vorgesehen ist.
- 5) Der Vorstand beschließt gültig nur über Angelegenheiten, welche auf der Tagesordnung aufscheinen.
- 6) Der Vorstand kann ein internes Reglement zur Regelung seiner Abläufe beschließen.
- 7) Der Vorstand
 - a) beschließt über Vorschlag des Präsidenten und in Übereinstimmung mit den Leitlinien der Versammlung und den Zielsetzungen des EVTZ das jährliche Arbeitsprogramm;
 - b) beschließt periodische Programme für die Betriebskosten des EVTZ;
 - c) beschließt die anderen Ausgaben, die im Budget des EVTZ vorgesehen sind, einschließlich der Repräsentationsausgaben;
 - d) genehmigt die Übereinkommen und Verträge, die nicht Angelegenheiten des laufenden Betriebes betreffen;
 - e) nimmt das jährliche und das mehrjährige Budget sowie deren Abänderungen an und beschließt Angelegenheiten des Rechnungswesens gemäß Art. 48 des Gesetzes der italienischen Repu-

- f) determina la misura della quota del finanziamento dei membri;
- g) adotta ogni altro atto non riservato agli altri organi e dispone quant'altro occorra per il buon funzionamento del GECT.

Art. 18 Presidente

- 1) Assume a turno la carica di Presidente del GECT il Presidente dell'organo esecutivo di ciascun membro. Il Presidente dura in carica 24 mesi. L'alternanza avviene seguendo il seguente ordine: Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Land Tirol, Provincia autonoma di Trento.
- 2) In caso di assenza o impedimento il Presidente del GECT è sostituito dal supplente indicato ai sensi del comma 1 dell'articolo 16.
- 3) Il Presidente è il legale rappresentante del GECT.
- 4) Il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) stipula, previa autorizzazione della Giunta, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;
 - c) ordina le spese sulla base dei programmi periodici approvati dalla Giunta e prescrive l'esecuzione delle entrate del GECT;
 - d) presenta all'Assemblea il bilancio

- blik Nr. 88 aus 2009;
- f) setzt das Ausmaß der finanziellen Beiträge der Mitglieder fest;
 - g) fasst Beschlüsse in allen Angelegenheiten, die nicht den anderen Organen zugewiesen sind, und trifft alle weiteren für die ordnungsgemäßen Abläufe des EVTZ erforderlichen Verfügungen.

Art. 18 Präsident

- 1) Das Amt des Präsidenten des EVTZ wird turnusmäßig von den Landeshauptleuten der Mitglieder des EVTZ für jeweils 24 Monate ausgeübt. Die Abfolge wird wie folgt festgelegt: Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Land Tirol, Autonome Provinz Trient.
- 2) Im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung wird der Präsident des EVTZ vom in Art. 16 Abs. 1 genannten Ersatzmitglied vertreten.
- 3) Der Präsident vertritt den EVTZ nach außen.
- 4) Der Präsident
 - a) beruft den Vorstand ein, führt dessen Vorsitz und bestimmt dessen Tagesordnung;
 - b) beschließt nach vorheriger Genehmigung durch den Vorstand die Übereinkommen, Vereinbarungen und Abkommen, die nicht die laufende Geschäftsführung betreffen;
 - c) ordnet die Ausgaben auf Basis der vom Vorstand beschlossenen periodischen Programme an und schreibt die Betreibung der Einnahmen des EVTZ vor;
 - d) legt der Versammlung das jährliche

economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009;

- e) propone alla Giunta il programma di lavoro annuale;
- f) rende conto all'Assemblea dell'attività della Giunta.

Art. 19 Segretario generale

- 1) Per lo svolgimento delle attività la Giunta e il Presidente si avvalgono del segretariato generale del GECT.
- 2) Il segretariato generale, denominato "Ufficio comune dell'EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO" che ha sede a Bolzano, è composto da un funzionario messo a disposizione da ciascun membro ed è coordinato dal Segretario generale. Svolge le funzioni di Segretario generale il funzionario del membro che detiene la presidenza.
- 3) Il Segretario generale:
 - a) provvede alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e delle loro variazioni e redige gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009;
 - b) prepara le riunioni della Giunta e dell'Assemblea;
 - c) assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture amministrative dei

und mehrjährige Budget, deren Abänderungen und die anderen in Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88 aus 2009 vorgesehenen Angelegenheiten der Rechnungsführung vor;

- e) schlägt dem Vorstand das jährliche Arbeitsprogramm vor;
- f) berichtet der Versammlung über die Tätigkeit des Vorstandes.

Art 19 Generalsekretär

- 1) Für die Durchführung der Tätigkeiten bedienen sich der Vorstand und der Präsident des Generalsekretärs des EVTZ.
- 2) Das Generalsekretariat mit der Bezeichnung „Gemeinsames Büro der EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“ hat seinen Sitz in Bozen, setzt sich aus je einem Bediensteten jedes der Mitglieder zusammen und wird vom Generalsekretär geleitet. Der Bedienstete des Mitglieds, das die Präsidentschaft innehat, übt die Funktion des Generalsekretärs aus.
- 3) Der Generalsekretär
 - a) trägt Sorge für den Vorschlag der Budgets und ihrer Abänderungen und erstellt die anderen in Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88 aus 2009 vorgesehenen Rechnungslegungsakte;
 - b) bereitet die Sitzungen des Vorstands und der Versammlung vor;
 - c) unterstützt den Präsidenten bei der Ausübung seiner Funktionen;
 - d) sorgt für die Durchführung der Beschlüsse des Vorstands und bedient sich dabei auch der Mitarbeit der Verwaltungen der

- membri;
 - e) stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono svolgimento di attività di gestione;
 - f) liquida le spese e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditalmento;
 - g) esercita ogni altra attribuzione allo stesso demandata dal Presidente.
- 4) Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti del GECT la Giunta ed il Presidente possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative dei membri, competenti per materia anche attraverso l'istituzione di gruppi tecnici paritetici.

Art. 20

Collegio dei revisori dei conti

- 1) La gestione finanziaria/economica e patrimoniale del GECT è soggetta al riscontro di un Collegio di revisori dei conti, che esamina gli atti contabili previsti dall'articolo 24 di questo Statuto allegando una relazione, e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del GECT e possono compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.
- 2) L'Assemblea del GECT nomina il Collegio dei revisori dei conti per la durata di sei anni; ciascuno dei membri del GECT designa un revisore dei conti scegliendoli tra i

Mitglieder;

- e) schließt die Verträge und Übereinkommen, die dem laufenden Geschäftsbetrieb zuzurechnen sind;
 - f) tätigt Zahlungen, unterzeichnet Zahlungsaufträge und Anweisungsanordnungen;
 - g) übt jeden anderen Aufgabenbereich aus, der ihm vom Präsidenten zugewiesen wurde.
- 4) Zur Umsetzung der Ziele und Aufgaben des EVTZ können sich der Vorstand und der Präsident der Mitarbeit der zuständigen Verwaltungen der Mitglieder bedienen, auch im Wege der Einrichtung von paritätisch besetzten fachlichen Arbeitsgruppen.

Art. 20

Kollegium der Rechnungsprüfer

- 1) Die Führung des EVTZ in finanziellen, wirtschaftlichen und Vermögensangelegenheiten ist der Nachprüfung durch ein Kollegium von Rechnungsprüfern unterworfen. Dieses prüft die in Art. 24 dieser Satzung vorgesehenen Dokumente der Buchführung, legt einen Bericht bei und nimmt, auch im Hinblick auf das Ziel einer ausgeglichenen Haushaltsführung, die Überprüfung der finanziellen, administrativen und Vermögensgestion vor. Die Revisoren haben das Recht, Schriftstücke und Dokumente des EVTZ einzusehen und können alle für erforderlich erachteten Kontrollen der Verwaltungsabläufe vornehmen.
- 2) Die Versammlung des EVTZ ernennt das Kollegium der Rechnungsprüfer für die Dauer von sechs Jahren. Jedes Mitglied des EVTZ ernennt einen Revisor aus dem Kreis der eigenen

propri dipendenti esperti in materia economico-finanziaria, senza oneri a carico del GECT. Assume a turno la carica di Presidente del Collegio il componente designato dal membro che detiene la carica di Presidente del GECT.

Art. 21 Personale

- 1) Il GECT può assumere, con oneri a proprio carico, personale nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 25. Il GECT può avvalersi di personale messo a disposizione dei membri nel rispetto delle rispettive normative vigenti.

Art. 22 Risorse del GECT

- 1) Le risorse del GECT sono costituite da:
 - a) finanziamento annuale dei membri, la cui misura è stabilita dalla Giunta all'unanimità;
 - b) fondi pubblici nazionali o europei;
 - c) contributi, donazioni ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento dell'attività del GECT;
 - d) avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività;
 - e) qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno, che si applica al

Experten in wirtschaftlich-finanziellen Angelegenheiten, ohne dass dadurch Aufwendungen zu Lasten des EVTZ entstehen. Der Vorsitz des Kollegiums der Rechnungsprüfer wird turnusmäßig von jenem Mitglied ausgeübt, das von dem die Präsidentschaft des EVTZ innehabenden Mitglied ernannt wurde.

Art. 21 Personal

- 1) Der EVTZ kann auf seine Kosten und im Rahmen und nach den Vorgaben der Geschäftsordnung gemäß Art. 25 eigenes Personal anstellen. Er kann sich des ihm unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften zur Verfügung gestellten Personals der Mitglieder bedienen.

Art. 22 Finanzmittel des EVTZ

- 1) Die Finanzmittel des EVTZ setzen sich zusammen aus:
 - a) jährlichen Mitgliedsbeiträgen, deren Höhe vom Vorstand mit einstimmigen Beschluss festgesetzt wird;
 - b) öffentlichen nationalen oder europäischen Mitteln;
 - c) Beiträgen, Schenkungen und Zuwendungen, insbesondere von Seiten anderer Körperschaften und Privatpersonen zur Finanzierung der Tätigkeiten des EVTZ;
 - d) Überschüsse aus der Geschäftsführung, die zur Finanzierung der Tätigkeit des EVTZ bestimmt sind;
 - e) anderen Einnahmen nach Maßgabe der auf den EVTZ anzuwen-

GECT.

- 2) Il ricorso a operazioni di indebitamento, che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti, avviene secondo modalità da stabilirsi con il regolamento di contabilità, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 23

Modalità di partecipazione finanziaria dei membri

- 1) Ogni membro finanzia il GECT.
- 2) Il finanziamento dei membri si basa sul principio di uguaglianza tra i membri.
- 3) Il finanziamento di ciascun membro è fissato in misura proporzionale rispetto al bilancio annuale del GECT.
- 4) Il finanziamento annuale viene versato in un'unica soluzione da parte dei membri.
- 5) In caso di ammissione o di recesso di un membro nel corso dell'anno solare, il contributo annuale è in ogni caso dovuto per l'intero anno.

Art. 24

Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità

- 1) In conformità ai principi contabili internazionali, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009 il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo

denden internen Bestimmungen.

- 2) Verbindlichkeiten dürfen generell nur zur Finanzierung von Investitionen nach Maßgabe der Buchführungsbestimmungen und nach vorheriger Genehmigung durch die Versammlung eingegangen werden.

Art. 23

Arten der finanziellen Beiträge der Mitglieder

- 1) Jedes Mitglied leistet einen finanziellen Beitrag zum EVTZ.
- 2) Die Beitragsleistung der Mitglieder beruht auf dem Prinzip der Gleichheit unter den Mitgliedern.
- 3) Der finanzielle Beitrag jedes Mitglieds wird im Verhältnis zum Jahreshaushalt des EVTZ festgelegt.
- 4) Der jährliche finanzielle Beitrag wird von den Mitgliedern in einmaliger Zahlung geleistet.
- 5) Im Falle der Aufnahme oder des Austrittes eines Mitglieds im Laufe des Kalenderjahres wird der jährliche finanzielle Beitrag jedenfalls für das gesamte Jahr geschuldet.

Art. 24

Bilanz und Rechnungsabschluss

- 1) In Übereinstimmung mit den internationalen Buchführungsregeln erstellt der EVTZ im Sinne des Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88 aus 2009 den jährlichen und mehrjährigen Voranschlag, den Ver-

stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 47, comma 5, della medesima legge n. 88 del 2009.

- 2) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006, la stesura del bilancio del GECT e del rapporto annuale che lo accompagna, così come il controllo e la pubblicazione di tale bilancio, sono regolati dalle leggi dello Stato in cui il GECT ha la propria sede.
- 3) La contabilità è tenuta secondo le regole della contabilità dello Stato in cui il GECT ha la propria sede.
- 4) I documenti di bilancio sono trasmessi ai membri del GECT nel rispetto di una presentazione conforme alle regole contabili degli Stati membri.
- 5) L'esercizio finanziario del GECT inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6) Eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono destinati al finanziamento dell'attività del GECT nell'esercizio successivo e non possono essere distribuiti tra i membri.

Art. 25

Regolamento di organizzazione e funzionamento e regolamento di contabilità

- 1) Il regolamento di organizzazione e di funzionamento nonché quello di contabilità del GECT sono adottati

mögensausweis, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Finanzbericht und den Bilanzanhang und unterbreitet diese den Mitgliedern, die sie nach Anhörung der Kontrolleinrichtungen gemäß Art. 47 Abs. 5 des genannten Gesetzes Nr. 88 aus 2009 genehmigen.

- 2) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) 1082/2006 richten sich die Erstellung des Haushaltes des EVTZ und des jährlichen Begleitberichtes sowie die Prüfung und die Veröffentlichung der Bilanz nach dem Recht des Staates, in dem der EVTZ seinen Sitz hat.
- 3) Die Buchhaltung wird nach den Buchführungsbestimmungen des Staates geführt, in dem der EVTZ seinen Sitz hat.
- 4) Die Bilanzdokumente werden den Mitgliedern des EVTZ in einer Form übermittelt, die mit den Buchführungsregeln der Mitglieder übereinstimmt.
- 5) Das Finanzjahr des EVTZ beginnt am 1. Jänner und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
- 6) Eventuelle Überschüsse aus der Geschäftsführung werden nicht unter den Mitgliedern aufgeteilt, sondern sind zur Finanzierung der Aktivitäten des EVTZ im darauf folgenden Jahr zu verwenden.

Art. 25

Geschäftsordnung und Buchführungsordnung

- 1) Die Geschäftsordnung sowie die Buchführungsordnung des EVTZ wird von der Versammlung auf Vorschlag

dall'Assemblea, su proposta del Segretario generale.

des Generalsekretärs angenommen.

Art. 26
Responsabilità dei membri

- 1) I membri sono responsabili dei debiti del GECT di qualsiasi natura essi siano quando le risorse del GECT sono insufficienti ad onorare gli impegni, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
- 2) La responsabilità di ciascun membro è stabilita proporzionalmente al suo finanziamento.

Art. 27
Norma finale

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e alle leggi della Repubblica italiana e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige in cui il GECT ha la propria sede.

Art. 28
Procedura di modifica dello Statuto

- 1) Le modifiche dello Statuto sono approvate all'unanimità dall'Assemblea del GECT.
- 2) Qualsiasi modifica sostanziale dello Statuto è approvata con la procedura prevista per la sua prima sottoscrizione e per la istituzione del GECT, dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1082/2006 e

Art. 26
Haftung der Mitglieder

- 1) Die Mitglieder haften für Schulden jedweder Art des EVTZ, sofern die Mittel des EVTZ nicht ausreichen, um den Verpflichtungen, wie im Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EG) 1082/2006 vorgesehen, nachzukommen.
- 2) Die Haftung wird für jedes Mitglied proportional zu seinem finanziellen Beitrag festgelegt.

Art. 27
Schlussbestimmung

- 1) Soweit das vorliegende Statut nicht Abweichendes bestimmt, wird auf die Verordnung (EG) 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 und auf die Gesetze der italienischen Republik und der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol Bezug genommen, wo der EVTZ seinen Sitz hat.

Art. 28
Verfahren zur Abänderung der Satzung

- 1) Die Satzung wird durch einstimmigen Beschluss der Versammlung des EVTZ geändert.
- 2) Jede wesentliche Änderung der Satzung erfolgt mit Genehmigung gemäß dem in Art. 4 Abs. 6 der Verordnung (EG) 1082/2006 und den diesbezüglichen österreichischen und italienischen Rechtsvorschriften für die

dalle norme statali austriache ed italiane di attuazione del medesimo.

Erstunterzeichnung und Errichtung des EVTZ vorgesehenen Verfahren.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 12.

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. Al fine di assicurare il più ampio dibattito e di garantire la massima partecipazione a tutti i momenti decisionali inerenti alla riscrittura dello Statuto speciale di autonomia, è istituita una Convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti

del nuovo Statuto.

2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo

un dibattito, il più approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:

a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3 attraverso un apposito

documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla Convenzione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;

c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.

Art. 2

(Composizione)

1. La Convenzione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;

b) il Presidente della Regione;

c) i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto è rappresentato da due consiglieri designati dal Gruppo stesso;

d) i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;

12 - 14/4/2004 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA N. 15

e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli Studi di Trieste e Udine;

g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia;

h) un rappresentante designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI;

i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei corregionali all'estero;

j) un rappresentante designato dal Centro servizi interprovinciale del volontariato;

k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia;

l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati

dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;

m) tre ex consiglieri regionali designati dall'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli

Venezia

Giulia;

n) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Convenzione nomina un Vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'opposizione.
3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Art. 3

(Ufficio di coordinamento)

1. Nell'ambito della Convenzione opera un Ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione e di raccordo con i parlamentari regionali, composto da:
 - a) il Presidente del Consiglio Regionale, che lo coordina;
 - b) il Vicecoordinatore della Convenzione;
 - c) quattro consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, con votazioni separate di cui due espressi dalla maggioranza e due dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.
2. Il Presidente dell'Ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al Consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.
3. L'Ufficio di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione del sito internet del Consiglio regionale, appositamente allestita a cura della Segreteria generale, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo.
4. L'Ufficio di coordinamento assicura alla Convenzione, per il tramite della Segreteria generale del Consiglio regionale, il necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.

Art. 4

(Raccordo con i parlamentari regionali)

1. La Convenzione, per il tramite dell'Ufficio di coordinamento, si incontra con i parlamentari eletti nella regione Friuli Venezia Giulia, al fine di valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori della Convenzione stessa.

Art. 5

(Funzionamento della Convenzione)

1. La Convenzione è convocata dal Presidente dell'Ufficio di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti la Convenzione.
2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche come l'insieme dei documenti da essa prodotti.

Art. 6

(Forum)

1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo Statuto regionale possono far pervenire all'Ufficio di coordinamento della Convenzione la loro richiesta di partecipazione.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato «Forum», il quale viene regolarmente informato dei lavori della Convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalità definite dall'Ufficio di coordinamento.

Art. 7

(Sede)

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.

Art. 8

(Durata dei lavori)

1. La Convenzione ha una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.